

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

746<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente DINI,  
indi del vice presidente MORO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-39

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 41-76

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 77-85



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		MANZIONE (Mar-DL-U) . . . . .	Pag. 14
RESOCONTO STENOGRAFICO		ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	16
		DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	17
		Verifiche del numero legale . . . . .	17
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1		
<b>PER UN'INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SUL BLOCCO DELL'AUTO-STRADA A3</b>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2, 3	PRESIDENTE . . . . .	18
MANZIONE (Mar-DL-U) . . . . .	2	<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
		Integrazioni . . . . .	18
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>	
<b>Seguito della discussione e approvazione:</b>		<b>Discussione e reiezione di proposte di modifica:</b>	
(3285) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		RIPAMONTI (Verdi-Un) . . . . .	24
MARTONE (Verdi-Un) . . . . .	3	MACONI (DS-U) . . . . .	25
BEDIN (Mar-DL-U) . . . . .	6	GIARETTA (Mar-DL-U) . . . . .	26
PIANETTA (FI), relatore . . . . .	7	MARINO (Misto-Com) . . . . .	27, 28
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	8	PERUZZOTTI (LP) . . . . .	28
MANZIONE (Mar-DL-U) . . . . .	9	PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	29, 30, 31
		Verifiche del numero legale . . . . .	29
<b>Discussione:</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
(3294) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		<b>Ripresa della discussione del disegno di legge 3294:</b>	
FALCIER (FI), relatore . . . . .	10	VILLONE (DS-U) . . . . .	31, 37
* VILLONE (DS-U) . . . . .	12, 17	ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	32
		CAVALLARO (Mar-DL-U) . . . . .	33
		CALVI (DS-U) . . . . .	33
		VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	35, 38
		PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	37, 39
		FALCIER (FI), relatore . . . . .	35, 38
		DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	38
		Verifiche del numero legale . . . . .	31, 38, 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3285:**

Ordine del giorno . . . . .Pag. 41

Articolo 1 del disegno di legge di conversione  
e modificazioni apportate in sede di conver-  
sione . . . . . 42**Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315:**

Articoli da 1 a 11 . . . . . 43

**DISEGNO DI LEGGE N. 3294:**

Ordini del giorno . . . . . 46

Articolo 1 del disegno di legge . . . . . 49

**Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314:**

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . 52

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 1 . . . . . 54**ALLEGATO B****GRUPPI PARLAMENTARI**

Nuova denominazione di componente . . . .Pag. 77

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione . . . . . 77

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . 77

Annunzio di presentazione . . . . . 77

Nuova assegnazione . . . . . 77

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 39

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 79

Interrogazioni . . . . . 79

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 85

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente DINI

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Per un'informativa urgente del Governo sul blocco dell'autostrada A3

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Invita i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici a predisporre un adeguato piano per la viabilità ed i soccorsi resisi necessari a seguito del blocco dell'autostrada A3 nei pressi del Comune di Campagna ed a riferire sulle cause che hanno provocato il decesso nell'ospedale di Eboli di uno dei partecipanti all'iniziativa assunta per protestare contro la decisione di realizzare nel territorio di quel Comune una discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

PRESIDENTE. La Presidenza partecipa all'evento luttuoso, invitando il senatore Manzione a presentare un apposito atto di sindacato ispettivo.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 17 febbraio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MARTONE (*Verdi-Un*). Illustra l'ordine del giorno G1, che impegna il Governo a sostenere in sede internazionale l'elaborazione di linee guida condivise in riferimento alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri, un problema riproposto dalla cancellazione di parte del debito iracheno e dalla moratoria del pagamento del debito dei Paesi colpiti dallo tsunami. Riservandosi di presentare una specifica mozione da discutere prima del prossimo vertice G8, osserva come l'ordine del giorno si inserisca nella discussione sulle varie proposte in campo per la cancellazione del dibattito, principalmente quella statunitense e quelle inglese (entrambe recanti alcune controindicazioni), riprendendo le elaborazioni del Forum sociale mondiale di Porto Alegre, che ha richiesto la cancellazione incondizionata del debito dei Paesi colpiti dallo tsunami e l'attuazione della legge italiana sulla cancellazione del debito, all'avanguardia a livello mondiale. Relativamente all'Indonesia si chiede che la moratoria o la cancellazione del debito estero siano decise da una conferenza internazionale, attraverso un processo arbitrale che distingua tra i debiti impagabili perché derivanti dalle scelte della dittatura, quelli illegittimi perché derivanti da corruzione e quelli rinegoziabili. Segnala infine che varie associazioni hanno messo in guardia dal rischio che la ricostruzione dei Paesi colpiti sia occasione per un ulteriore indebitamento, richiedendo la partecipazione degli interessati alle strategie di ricostruzione, anche mediante il diretto finanziamento delle organizzazioni sociali di pescatori e contadini.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Il ritardo con cui il decreto-legge prevede la partecipazione italiana al rifinanziamento di alcuni fondi internazionali è un segno negativo per la politica estera italiana, anche in riferimento alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, specie se paragonato all'efficienza con cui il Giappone e la Germania programmano i loro interventi in questo settore. La mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del Ministro degli esteri è un'ulteriore conferma che il Governo di centrodestra ha rinunciato ad utilizzare la cooperazione allo sviluppo come strumento di politica estera, affidandosi esclusivamente agli interventi di natura multilaterale. Inoltre, l'avanzata legislazione adottata nella precedente legislatura sulla cancellazione del debito dei Paesi maggior-

mente impoveriti è stata progressivamente svuotata dal Governo Berlusconi, mentre ormai si impone una conferenza internazionale nella quale valutare l'efficacia delle ingenti risorse impegnate. Pur con tali valutazioni critiche, annuncia il voto favorevole al rifinanziamento dei Fondi internazionali. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PIANETTA, *relatore*. Il decreto-legge, che si è reso necessario per evitare che finissero in economia di bilancio le risorse previste nell'esercizio finanziario 2003 per la partecipazione italiana alla ricostituzione dei tre Fondi internazionali, dimostra il rilevante ruolo svolto dall'Italia negli organismi multilaterali ed il suo contributo al riequilibrio tra Nord e Sud del mondo. Si rimette al Governo sul primo impegno dell'ordine del giorno del senatore Martone, mentre ne condivide gli altri punti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1, di cui riconosce l'alto valore etico. Esprime alcune riserve circa l'effettiva praticabilità dell'impegno relativo alla richiesta di un parere non vincolante della Corte internazionale di giustizia dell'Aja sul debito estero, stante le perplessità manifestate dagli altri Paesi interessati. Coglie l'occasione per comunicare di avere già interessato il Ministro dell'interno circa la questione avanzata dal senatore Manzione in apertura di seduta.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La Margherita si asterrà stigmatizzando il ritardo con cui il Governo provvede ad intervenire nelle materie oggetto del provvedimento mentre assegna priorità all'*iter* parlamentare di disegni di legge inerenti questioni di discutibile interesse. Al fine di diffondere una cultura della solidarietà, sollecita un provvedimento teso ad estendere l'esenzione dell'IVA a tutto il terzo settore.

*Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.*

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Dà conto dettagliatamente del contenuto del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha introdotto numerosi nuovi articoli su diverse materie. Stante l'imminente scadenza e dunque al fine di procedere ad una rapida approvazione, invita i senatori a segnalare le questioni di rilievo mediante ordini del giorno.

VILLONE (*DS-U*). Avanza una questione pregiudiziale per la palese violazione del dettato costituzionale di alcune norme del decreto-legge. In particolare, la disposizione di cui all'articolo 2, che proroga l'esercizio delle funzioni da parte del magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia sino al compimento del settantaduesimo anno di età, rappresenta una norma fotografia ritagliata su una precisa persona. Non sussistendo alcuna condizione particolare che la giustifichi viola palesemente il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Anche la disposizione di cui all'articolo 4 secondo cui il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto legislativo n. 56 del 2000 ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione presenta profili di incostituzionalità, violando gli articoli 76 e 77, in quanto fa assumere alle proposte normative – passaggio prodromico per l'elaborazione dell'atto legislativo – il rilievo di fonte del diritto tale da poter modificare un atto equiparato alla legge. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La disposizione di cui all'articolo 2 contiene una norma sfacciatamente *ad personam*, che per di più produce effetti sui candidati alla carica, senza che siano in alcun modo ravvisabili le ragioni generali di necessità e urgenza che avrebbero dovuto ispirarla. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 4 le previste proposte normative, che avrebbero effetti modificativi su un decreto legislativo, si collocano al di fuori dell'alveo costituzionalmente previsto per l'esercizio della funzione legislativa. (*Applausi del senatore Petrini*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). E' favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dai senatori Villone e Manzione con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, che contrasta con la precisa norma costituzionale secondo cui le decisioni in ordine alle assunzioni, alle promozioni e ai trasferimenti dei magistrati spettano al CSM. Peraltro, la finalità di tale disposizione è chiara ed è stata persino esplicitata, essendo volta ad escludere uno specifico magistrato dalla funzione apicale della DNA.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). E' abnorme ed eversivo del principio della separazione dei poteri su cui si basa la Costituzione, la cui importanza è stata recentemente sottolineata dal Presidente della Repubblica, che il Parlamento si arroghi arbitrariamente l'esercizio di funzioni spettanti ad un altro organo costituzionale per la nomina dei titolari di incarichi



chi giudiziari. Per tali ragioni, il suo Gruppo è favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11.*

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, assunte a maggioranza, in ordine al corrente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 febbraio al 3 marzo. (*v. Resoconto stenografico*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Il suo Gruppo è contrario al calendario dei lavori adottato dalla Conferenza e in particolare dissente dalla decisione di contingentare i tempi sulla riforma costituzionale, di cui non è ravvisabile un'urgenza tale da impedire il confronto parlamentare con l'opposizione. In alternativa, propone che la seduta odierna prosegua con la discussione dei decreti-legge all'ordine del giorno, in quella di domani si discuta la ratifica della Costituzione europea, il provvedimento per il sessantesimo anniversario della Resistenza e le mozioni sul ministro Lunardi e sulla FIAT, mentre le sedute della prossima settimana potranno essere dedicate all'esame del decreto-legge *omnibus* relativo all'università e alla ricerca e a numerose altre materie, per il quale sollecita il rispetto del Regolamento circa l'ammissibilità degli emendamenti.

MACONI (*DS-U*). Anche il suo Gruppo non concorda con il calendario testé comunicato, che considera un'ennesima forzatura della maggioranza tesa a superare prima di tutto i conflitti interni con la componente della Lega. È impensabile che si possa giustificare il contingentamento dei tempi sulle riforme costituzionali, subito dopo la chiusura della discussione generale, dopo che l'opposizione ha manifestato la sua disponibilità a ritirare gran parte degli emendamenti presentati di fronte all'improbabile dichiarata volontà della maggioranza di accettare un confronto di merito, che invero si è già evitato in Commissione. Si associa alla proposta alternativa illustrata dal senatore Ripamonti, ricordando in particolare l'impegno del Presidente del Consiglio ad una rapida ratifica della Costituzione europea nonché l'esigenza di provvedere per tempo ai contributi per le manifestazioni sul sessantesimo anniversario della Resistenza.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Dalla lettura dei resoconti dell'Assemblea Costituente si può utilmente evincere la posizione di ciascuna parte poli-

tica relativa ad ogni argomento; ora invece la maggioranza, subendo il ricatto della Lega, ha deciso di riformare la Parte II della Costituzione non solo ricorrendo al meccanismo della revisione di cui all'articolo 138, ma anche imponendo il contingentamento dei tempi e quindi evitando il confronto con l'opposizione, nonostante la disponibilità di quest'ultima a ritirare buona parte degli emendamenti. Malgrado l'eterogeneità e la complessità del testo, peraltro profondamente modificato dalla Camera dei deputati, attraverso la sua blindatura si intende passare direttamente alla fase della seconda deliberazione in cui il Parlamento dovrà limitarsi ad approvare o a rigettare complessivamente la riforma, al pari dei cittadini al cui vaglio si ricorrerà attraverso il *referendum* confermativo. La gravità di tale atteggiamento della maggioranza è confermata dal contingentamento in sole cinque ore del dibattito sul decreto-legge n. 3276 concernente materie tra loro molto diverse, che vanno dall'università e la ricerca ai beni culturali, dal completamento delle grandi opere alla mobilità dei pubblici dipendenti, dalle imposte di successione alla cosiddetta semplificazione di adempimenti tributari, che in realtà si traduce in un aumento del 30 per cento delle imposte di bollo e di registro. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Crema*).

### **Presidenza del vice presidente MORO**

MARINO (*Misto-Com*). Appoggia le proposte del senatore Ripamonti, criticando in particolare il contingentamento dei tempi della discussione del disegno di legge di riforma costituzionale. In subordine, chiede che venga inserito all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi il seguito della discussione del disegno di legge sulla celebrazione del sessantesimo anniversario della Guerra di liberazione.

PERUZZOTTI (*LP*). La Lega voterà contro le proposte di calendario alternativo e a sostegno delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale, è opportuno, dopo quattro mesi di discussione in Commissione e la presentazione di oltre duemila emendamenti, giungere in tempi ragionevoli alla votazione finale.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di calendario alternativo avanzata dal senatore Ripamonti. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti

*La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 12,06.*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Ripamonti. È inoltre respinta la proposta di modifica avanzata dal senatore Marino. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3294**

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale avanzata con diverse motivazioni dai senatori Villone e Manzoni.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale.*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'articolo 2 contiene un'assurdità legislativa che squalifica il decreto-legge in discussione e viola il requisito della generalità cui la legge non dovrebbe mai venire meno. La disposizione è particolarmente eclatante giacché collega l'entità della proroga delle funzioni del procuratore nazionale antimafia all'età anagrafica della persona attualmente preposta a tale incarico. (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Le ragioni della contrarietà all'articolo 2 non dipendono certamente da una valutazione della persona che attualmente ricopre la carica di procuratore nazionale antimafia, ma dall'inaccettabile metodo adottato. La disposizione non ha né la forma né la sostanza della legge e determina una pesante interferenza del Governo sulle competenze di altri organi nell'assegnazione degli incarichi direttivi della magistratura, peraltro inserita in un eterogeneo contesto normativo di proroghe di termini, alcuni dei quali appena stabiliti da altre disposizioni normative.

CALVI (*DS-U*). L'articolo 2 viola i principi dell'ordinamento costituzionale, che escludono la possibilità di un intervento così penetrante dell'Esecutivo, oltretutto attraverso un provvedimento d'urgenza, sull'assegnazione degli incarichi dirigenziali della magistratura. La stima nei confronti del dottor Vigna e la valutazione positiva del suo lavoro e quindi il

favore per la sua permanenza nell'incarico di procuratore nazionale antimafia non possono nascondere la prevaricazione nei confronti dei poteri del CSM arrecata da un intervento volto a far sì che il dottor Caselli perda i titoli per concorrere a quell'incarico. È quindi una disposizione arrogante e di inaudita gravità, che lede i principi richiamati anche dal recente messaggio del Capo dello Stato, ma che in virtù dell'ignoranza costituzionale ampiamente dimostrata da questo Governo probabilmente non raggiungerà gli obiettivi che si prefigge. (*Applausi del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FALCIER, *relatore*. Rinuncia alla replica.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rinuncia alla replica ed accoglie gli ordini del giorno G1 e G2.

CALLEGARO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Stante l'estraneità al contenuto del decreto-legge, dichiara improponibili gli emendamenti 1.0.18, 1.0.200, 1.0.13, 1.0.201, 1.0.100, 1.0.5, 1.0.101, 1.0.17, 1.0.104, 1.0.204, 1.0.15, 1.0.106, 1.0.205, 1.0.206, 1.0.16, 1.0.107, 1-*quater*.0.4, 4-*bis*.0.100, 5.0.100, 6.0.18, 6-*nonies*.0.2, 6-*nonies*.0.5 e 6-*nonies*.0.100 in considerazione del particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti d'urgenza.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La Presidenza dovrebbe uniformare i criteri con cui valutare l'improponibilità degli emendamenti, considerato che il rigore dichiarato con cui si è proceduto a tale valutazione non è risultato parimenti riscontrabile in molte altre occasioni. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

VILLONE (*DS-U*). Il criterio restrittivo adottato per la valutazione dell'improponibilità lascia desumere un significativo mutamento della prassi finora seguita. Peraltro altrettanto rigore non è stato utilizzato alla Camera considerato che sono stati introdotti articoli aggiuntivi di contenuto assai lontano dal quello del decreto-legge. Chiede inoltre alla Presidenza chiarimenti circa la motivazione – mancanza di relazione tecnica – con cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su numerosi emendamenti. La presentazione di una relazione tecnica non può infatti rappresentare una condizione da porre alla presentazione degli emendamenti perché limiterebbe fortemente la facoltà emendativa dei senatori.

PRESIDENTE. Le questioni sollevate in ordine alla mancanza di relazione tecnica saranno oggetto di approfondimento da parte della Giunta per il Regolamento. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.103, 1.0.11, 1.0.207, 1.0.108, 1.0.10, 1.0.109, 1.0.9, 1.0.110, 1.0.252 e 1.0.210.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.2 (identico agli emendamenti 1.4, 1.100 e 1.101). Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia dunque il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,01.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).  
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Alberti Casellati, Antonione, Balboni, Baldini, Bosi, Centaro, Collino, Cossiga, Corsi, D'Alì, De Corato, Dell'Utri, D'Ippolito, Guzzanti, Mantica, Meduri, Morselli, Pessina, Piccioni, Pirovano, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per attività di rappresentanza del Senato; Pedrizzi, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Acciarini e Favaro, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente; Brunale, Chiusoli, Coviello, Pellicini, Pontone e Sambin, per attività della 10<sup>a</sup> Commissione permanente; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone e Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti e Manieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Chincarini, Danieli Paolo e Frau, per partecipare ad una cerimonia.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### **Per un'informativa urgente del Governo sul blocco dell'autostrada A3**

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per poter rappresentare all'Aula una situazione di grave emergenza, per certi versi ormai storicizzata, riguardante, da un lato, la situazione della viabilità sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e, dall'altro, la gestione del ciclo dei rifiuti.

Signor Presidente, come lei saprà e come tutti i colleghi certamente sanno, da alcuni giorni nei pressi del Comune di Campagna vi è un blocco dell'autostrada A3 per la protesta che i cittadini di quel Comune hanno messo in atto contro l'indicazione di Basso dell'Olmo, una località di quel Comune, come sito per lo smaltimento dei rifiuti. Sappiamo quanto sia stata travagliata la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania e quello che sta cercando di fare, con grande dedizione, il commissario straordinario Catenacci.

La questione che mi permetto di rappresentare all'Aula e a lei, signor Presidente, per formulare una richiesta precisa, riguarda un evento tragico che si è verificato questa notte. Proprio nell'ambito di questa protesta dei cittadini, era stata organizzata in nottata una manifestazione di veglia. Si stava organizzando un bivacco di protesta quando, verso le ore 2,30 di notte, Carmine Iuorio di Campagna si è sentito improvvisamente male e, soccorso e trasportato all'ospedale di Eboli, purtroppo è deceduto.

A mio avviso, si tratta di un evento per certi versi prevedibile. Pertanto, signor Presidente, vorrei comprendere se, da una parte, il Ministro dell'interno e, dall'altra, il Ministro dei trasporti – senza che con questo si vogliano attribuire preventivamente responsabilità precise – avessero comunque predisposto quei piani relativi alla viabilità, da un lato, e al soccorso per quanto riguarda gli interventi di protezione civile, dall'altro, che potevano chiaramente essere richiesti da condizioni così particolari.

Per questo motivo, signor Presidente, le chiedo di valutare la possibilità, proprio per il tragico evento avvenuto questa notte a Campagna, di chiedere al ministro Lunardi, per quanto riguarda la viabilità, che sap-



priamo in crisi in quella zona già colpita dagli eventi calamitosi della scorsa settimana, e al ministro dell'interno Pisanu di venire a riferire in Aula circa i reali motivi di questa tragica morte, che sconvolge una Regione che purtroppo – sottolineo purtroppo – è abituata ad eventi così tragici.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, prendiamo atto con rammarico della morte del nostro concittadino.

Per quanto riguarda la sua richiesta, sarebbe opportuno che lei presentasse un'interrogazione ai Ministri competenti, alla quale cercheremo di avere risposta il più rapidamente possibile, in modo che gli stessi Ministri possano fornire chiarimenti dettagliati e coerenti ai quesiti da lei posti.

#### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3285, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 febbraio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1.

Il senatore Martone ha facoltà di parlare.

MARTONE (*Verdi-Un*). Signor Presidente, nel mio intervento cercherò di fornire elementi di valutazione riguardo all'ordine del giorno G1, da me presentato insieme ad altri colleghi, e farò alcune considerazioni più generali sia riguardo al tema del debito estero, sia a quello della ricostruzione *post-tsunami*, visto che il disegno di legge si occupa sia della ricostituzione di capitale del Fondo fiduciario HIPC, sia della sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a scopi umanitari.

Il tema del debito estero è ritornato alla ribalta della discussione internazionale dopo la decisione del Club di Parigi di cancellare l'80 per cento del debito estero iracheno e anche dopo la decisione, da parte dello stesso Club di Parigi e del G7, di concedere prima una moratoria momentanea e poi una moratoria per un anno per il pagamento degli interessi sul debito dei Paesi asiatici colpiti appunto dallo *tsunami*. Il tema del debito estero è ritornato anche nell'agenda del G7 subito dopo il Vertice del G8

di Sea Island in Georgia e, ad oggi, due sono le proposte all'ordine del giorno.

La prima, quella degli Stati Uniti, è relativa alla cancellazione del 100 per cento del debito estero multilaterale dei Paesi poveri, decisione accompagnata da un aumento dei contributi a dono verso questi Paesi. Alcune critiche riguardo a questa proposta sono soprattutto relative al rischio che una tale scelta possa indebolire progressivamente la solidità finanziaria e la liquidità della Banca mondiale e delle altre istituzioni multilaterali, e che gli interventi a dono possano essere usati in maniera opportunistica per scopi di politica estera neo imperiale.

La seconda proposta, del cancelliere inglese Gordon Brown, riguarda la cancellazione del debito e, accanto a questa, la costituzione di una *International finance facility* che dovrebbe essere una modalità per recuperare, sui mercati finanziari internazionali, fino a 100 miliardi di dollari l'anno per poter riuscire a perseguire gli obiettivi dello sviluppo nel millennio, entro il 2015.

Alcune controindicazioni riguardo a questa proposta. I Paesi che si impegnassero ad anticipare le quote di aiuto pubblico allo sviluppo per poter poi emettere certificati sui mercati finanziari privati e rifinanziare l'IFF, in un secondo tempo potrebbero essere obbligati ad intaccare le spese ed i contributi per l'aiuto pubblico allo sviluppo. Inoltre, l'IFF rafforzerebbe il ruolo delle «malbanche» multilaterali come la Banca mondiale che si troverebbero quindi con una maggiore capacità di imporre le loro condizionalità ai Paesi poveri.

Come ho già detto, all'interno di questa discussione si è poi inserito con forza lo *tsunami*. L'ultimo G7 dell'economia svoltosi a Londra il 5, 6 febbraio scorso, ha deciso di estendere la moratoria al pagamento del debito bilaterale dei Paesi colpiti dallo *tsunami* per un anno, però non si è in alcun modo espresso a proposito dei debiti multilaterali, quelli cioè vantati dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale.

Il suddetto Vertice del G7 di Londra ha poi deciso una formula attenuata per quanto riguarda gli impegni di cancellazione del debito e testualmente di affrontare «caso per caso» la possibilità di cancellare «fino al 100 per cento del debito dei Paesi poveri maggiormente indebitati».

Per quanto riguarda l'*International Finance Facility* (IFF) è passata una proposta, sostenuta anche dal Governo italiano, di una IFF pilota, finalizzata a finanziare i programmi di vaccinazione, prevenzione e profilassi della malaria e dell'AIDS. Per quanto riguarda invece le proposte più generali di tassazioni globali inserite nel Rapporto Landau, commissionato da Francia e Germania (si tratta di proposte che riguardano la tassazione di voli intercontinentali di commercio e di armi e di transazioni finanziarie speculative) l'unica proposta avanzata nel corso dell'ultimo G7 è stata l'ipotesi di una tassa sul kerosene per l'avionica.

L'ordine del giorno che presentiamo insieme ad altri colleghi cerca anche di inserirsi in questo dibattito. Ci riserviamo di presentare altresì una mozione parlamentare in vista del prossimo G8 proprio per stimolare

la discussione parlamentare al riguardo. Le proposte contenute nell'ordine del giorno sono da tempo avanzate da alcuni Governi soprattutto dei Paesi indebitati e soprattutto dai movimenti sociali che a Porto Alegre, nel corso dell'ultimo *Forum* sociale mondiale hanno posto il debito al centro delle loro iniziative di carattere internazionale. Inoltre, l'ordine del giorno impegna il Governo a riferire in Parlamento, presso le Commissioni competenti, sullo stato di attuazione della legge n. 209 del 2000; in proposito desidero ricordare ai colleghi che la norma sulla cancellazione del debito è la più avanzata a livello internazionale.

Chiediamo anche di tener fede ad uno degli impegni contenuti in quella legge, ossia sostenere un ricorso alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja affinché esprima un parere consultivo sulla legittimità o meno del debito estero. Vorrei soffermarmi brevemente sulla correlazione che esiste tra debito estero e ricostruzione *post-tsunami* proprio perché paradossalmente ci troviamo di fronte a due temi contenuti nello stesso disegno di legge, probabilmente casualmente, che hanno però una forte correlazione.

In un documento presentato alla riunione del *Consultative Group on Indonesia* le ONG indonesiane, i movimenti di base e la società civile indonesiani affermano e sottolineano che il principale rischio per l'efficacia degli interventi di aiuto *post-tsunami* è rappresentato dalla possibilità di poter continuare ad imporre le stesse condizionalità macroeconomiche e neoliberali che hanno caratterizzato fino ad oggi gli interventi multilaterali della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale.

Per quanto riguarda il debito i movimenti sociali indonesiani chiedono che si vada ben oltre le soluzioni convenzionali, quali ad esempio la moratoria, e che si possa addivenire ad una cancellazione *de facto* ed *in toto* del debito estero dei Paesi colpiti dallo *tsunami*. Gli indonesiani propongono addirittura che, attraverso un processo partecipativo, abbia luogo una conferenza internazionale che possa vedere seduti allo stesso tavolo i movimenti sociali, le parti civili, i creditori privati e pubblici al fine di delineare un processo arbitrale equo e partecipativo e identificare quali siano i debiti odiosi, ossia imputabili al regime dittatoriale di Suharto, quelli illegittimi, cioè imputabili a programmi minati dalla corruzione e quelli invece che possono essere rinegoziati senza però intaccare la spesa pubblica e gli investimenti per la ricostruzione.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sulla piattaforma delle organizzazioni dei pescatori e dei contadini di Indonesia, Thailandia, Sri Lanka e India, federate nell'organizzazione internazionale Via Campesina ed intitolata «Non usare lo *tsunami* per fare altri debiti». Nel loro appello le organizzazioni sociali chiedono di poter destinare i fondi per la ricostruzione direttamente alle comunità impattate dallo *tsunami* e di dare loro la possibilità di essere soggetti attivi per la ricostruzione e per una modalità di democratizzazione dell'aiuto. Mi auguro che, nella destinazione dei fondi *post-tsunami*, questa modalità possa essere recepita dal Governo e che il relatore e lo stesso Governo possano sostenere il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stiamo discutendo di un decreto-legge che prevede la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo per i Paesi più poveri del mondo. In particolare, si tratta di misure che si riferiscono al triennio 2003-2005, ma stiamo decidendo, peraltro con un decreto che è poco definire confuso, di erogare tali risorse quando ormai il triennio è prossimo alla scadenza.

Questo è grave, non solo dal punto di vista dei destinatari della nostra iniziativa, ma anche dal punto di vista della politica estera del nostro Paese. Infatti, com'è pensabile che l'Italia si presenti forte in sede di Nazioni Unite, in particolare con riferimento alla riforma del Consiglio di Sicurezza, quando è in così grave ritardo rispetto ai fondi per lo sviluppo? La Germania e il Giappone, nostri concorrenti, a proposito della soluzione da dare al Consiglio di sicurezza, sul fronte della cooperazione allo sviluppo viaggiano ad una velocità assai maggiore della nostra. In ogni caso, credo che l'Italia non possa permettersi di essere in arretrato, anche nei confronti dei destinatari, e che debba essere all'avanguardia rispetto a politiche che mirano a combattere malattie e epidemie.

Il grave è che il Governo di centro-destra non considera la cooperazione allo sviluppo come parte della propria politica estera. Credo sia significativo che il decreto-legge sia firmato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'economia, dal Ministro delle infrastrutture, ma non dal Ministro degli esteri. Evidentemente, la politica estera italiana sta rinunciando alla cooperazione bilaterale e si sposta complessivamente sulla cooperazione multilaterale, attraverso organismi internazionali. Questo ha degli effetti sia sulla capacità diplomatica del nostro Paese sia sulla possibilità di controllo, da parte dell'opinione pubblica e del Parlamento, sulla destinazione dei fondi che l'Italia mette a disposizione di tali organismi.

Credo sia emblematico, al riguardo, ciò che avviene con la Banca mondiale e con il cosiddetto sistema di selettività dell'aiuto. Tale modalità comporta infatti che le scarse risorse di cui dispone la Banca mondiale siano concentrate sui Paesi che creano un ambiente ricettivo per gli investimenti privati e che sono orientati a privatizzare i settori chiave della propria economia. Si tratta di un atteggiamento che ha impoverito il pianeta nell'ultimo decennio e che va complessivamente cambiato. In proposito è necessario che l'Italia sia attiva, non soltanto attraverso una cooperazione bilaterale, ma anche attraverso un'azione diplomatica.

Una parte del decreto riguarda la remissione del debito ai 42 Paesi più indebitati del pianeta. Credo sia maturo il tempo perché i Paesi donatori che si costituiscono nel Club di Parigi concordino le azioni e perché si convochi una conferenza internazionale, tra i Paesi debitori e quelli creditori, volta a cancellare il debito dei Paesi più impoveriti. Una simile conferenza non sarebbe la prima nella storia, anche recente, dei rapporti internazionali.

Ricordo che ad un'iniziativa del genere si è ispirata la Conferenza internazionale di Londra che si svolse tra il 28 febbraio e l'8 agosto nel 1952, la quale si occupò con successo dei debiti del popolo tedesco.

Il Gruppo Margherita-l'Ulivo ritiene che un'iniziativa di tal genere metterebbe i due termini del confronto uno di fronte all'altro, anche in considerazione del grande spostamento di risorse che i debiti comportano, ossia un flusso globale finanziario che si sposta dal Sud verso il Nord del pianeta e che nel 2002 ammontava a 200 miliardi di dollari. Essa potrebbe essere utile a mettere ciascuno di fronte alle proprie responsabilità e ad accelerare la soluzione di un problema al quale il nostro Paese non può sottrarsi. Come ho già detto, l'Italia dovrebbe stare in prima linea, come del resto prevede una legge del Governo dell'Ulivo emanata in occasione del Giubileo, legge che è stata progressivamente impoverita nel corso di questa legislatura.

Per tutte queste ragioni la nostra opinione sul decreto-legge in esame è critica, anche se ovviamente insistiamo affinché l'Italia si decida finalmente a trasferire le risorse promesse ai fondi di cui parla il decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno G1.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in discussione generale perché hanno offerto un contributo positivo al provvedimento al nostro esame.

Già nella mia relazione orale ho segnalato in modo particolare che la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione dei tre Fondi internazionali di sviluppo (un Fondo è relativo alla ricostruzione delle risorse dell'IDA, uno alla ricostruzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo e l'altro alla prima ricostruzione del Fondo fiduciario per iniziativa dei Paesi poveri maggiormente indebitati) era prevista in un apposito disegno di legge. Tuttavia, senza questo decreto non sarebbe stato possibile effettuare il rifinanziamento per l'anno 2003 della partecipazione italiana ai citati Fondi, in quanto le risorse stanziare sulla base della vigente disciplina contabile rientravano nell'elenco degli slittamenti per l'anno 2004, per cui avrebbero costituito alla fine di quell'anno un'economia di bilancio e non sarebbero stati utilizzati.

Ritengo che il provvedimento in esame, come del resto hanno evidenziato tutti gli intervenuti, sia di grande importanza, perché mette l'Italia ancora una volta in una posizione di notevole rilievo, soprattutto per quanto riguarda la capacità e l'impegno di realizzare attraverso i fondi multilaterali quelle capacità internazionali di sviluppo fondamentali per l'equilibrio del mondo.

In questa sede voglio sottolineare proprio la parte relativa alla prima ricostruzione del Fondo fiduciario per iniziativa dei Paesi poveri maggiormente indebitati. Da questo punto di vista l'Italia è stata molto attenta e

già negli anni passati ha prestato particolare attenzione proprio alla questione delle iniziative collegate alla cancellazione del debito estero dei Paesi maggiormente indebitati. Pertanto, ritengo questo un fatto di grande rilevanza che mette il Governo e tutto il Parlamento italiano nella condizione di prestare grande attenzione al rilevante problema del rapporto tra il Nord e il Sud del mondo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1, mi rimetto al Governo in merito alle questioni da riferire in Parlamento. Reputo estremamente positivo il coinvolgimento attivo del Parlamento ed anche delle organizzazioni non governative, nonché della società civile, che lavorano e operano proficuamente in questo settore.

Quindi su questi punti, pur rimettendomi evidentemente al parere del Governo, esprimo un orientamento favorevole.

Per quanto riguarda invece il primo punto, mi rimetto alla posizione del Governo, in quanto la situazione è di tale delicatezza e opportunità che – ripeto – preferisco sia lo stesso Governo ad esprimere un parere al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi sembra che l'attività, l'impegno, l'onestà intellettuale del senatore Martone meritino un minimo di attenzione da parte del Governo, e vorrei punto per punto chiarire la posizione del Governo.

Per quanto riguarda la prima richiesta, io credo che anche nella passata legislatura il Governo si sia adoperato perché la Corte dell'Aja potesse esprimere un parere, anche non vincolante, sul debito estero; però – e questa è una nota che ci arriva dal Ministero degli esteri – tutti i Paesi interpellati hanno manifestato delle grosse perplessità. Ci pare un po' complicato dover ripercorrere questa strada del sollecito però, siccome l'intenzione mi pare abbastanza nobile, io credo che il Governo farà dei passi in questa direzione.

Per quanto riguarda la seconda richiesta contenuta nell'ordine del giorno, essa già trova piena rispondenza nella relazione che il Ministero dell'economia e delle finanze fa annualmente al Parlamento. Non so se il senatore Martone chieda un'effettiva presenza fisica, ma già nella suddetta relazione vi è la risposta a quanto egli chiede; se si intende una presenza fisica io credo che sia diritto del Parlamento chiedere tale presenza sul tema da parte del Ministero.

La terza richiesta trova rispondenza nella legge che obbliga i Paesi debitori a destinare risorse liberate dalla cancellazione alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico. Quindi è già un impegno che sta nella legge stessa, che il Governo ovviamente accetta.

L'ultima richiesta è già esaudita dai contatti frequenti e continui fra l'Amministrazione e le ONG, dove vi sono dei parametri particolari che i

Paesi debitori debbono rispettare, secondo quell'atto che è chiamato *Poverty Reduction Strategy Paper*.

Nel complesso, pur con qualche riserva sul primo punto, il Governo ritiene accettabile l'ordine del giorno.

Infine, signor Presidente, a proposito dell'intervento iniziale del senatore Manzione, volevo comunicare che ho già avvertito il Ministero degli interni della richiesta a lei avanzata dal senatore Manzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi permetta anzitutto di ringraziare il sottosegretario Ventucci per le assicurazioni fornite all'Assemblea in ordine al tragico episodio verificatosi ad Eboli.

In merito al provvedimento in discussione desidero evitare polemiche; richiamandomi all'intervento del collega Bedin, aggiungo due considerazioni. La prima considerazione è di ordine politico generale: sappiamo che il decreto-legge interviene per cercare di porre rimedio ad una situazione che avrebbe potuto comportare la mancata utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione per l'anno 2003. Ciò avviene perché il Governo e la maggioranza seguono un metodo molto discutibile nella scelta delle priorità.

Un disegno di legge di analogo contenuto, infatti, era già stato approvato dal Senato e pendeva all'esame della Camera. Proprio perché il Governo sceglie le priorità in modo non condivisibile, si rende necessario intervenire con un provvedimento urgente quale il decreto-legge in discussione.

Nel merito specifico non siamo evidentemente contrari ad un provvedimento che consentirà all'Italia di continuare a partecipare ai fondi internazionali di sviluppo. Non condividiamo però il metodo e ci rendiamo

conto che questo tipo di intervento, anche dal punto di vista dei controlli delle organizzazioni internazionali, presenta punti di evidente criticità.

Ci permettiamo di sottolineare una misura volta favorire quella cultura della solidarietà che tutti vorremmo diventasse patrimonio delle ultime generazioni. Il provvedimento opera una sterilizzazione dell'IVA sui contributi umanitari offerti in modo particolare dai giovani. Sappiamo che rispetto allo *tsunami* vi è stato un contributo concreto, un apporto vibrante, anche nel nostro Paese. Per cercare di diffondere quella cultura della solidarietà sarebbe stato necessario immaginare la possibilità di esenzione dal pagamento dell'IVA. La solidarietà deve essere direttamente indirizzata nei confronti di chi ha bisogno e non anche dello Stato. Non riusciremo ad estendere al terzo settore l'esenzione dall'IVA finché si procederà con i decreti-legge. Confidiamo che, anche con l'impegno del sottosegretario Ventucci, questa antica e importante battaglia possa essere ripresa nell'ambito di un provvedimento che non abbia tempi e modi obbligati.

Per le ragioni esposte dal senatore Bedin e per le considerazioni testé svolte, il Gruppo della Margherita, che pure condivide le linee generali del provvedimento, si asterrà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3294, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G1 e G2.

FALCIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame è relativo alla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2004).

Il decreto consta di 6 articoli, più uno relativo all'entrata in vigore, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2005, che ha introdotto alcuni nuovi articoli su diverse materie; in particolare all'articolo 1, a seguito della finanziaria 2005 che ha introdotto nuove norme



per le entrate e le spese degli enti locali, si è reso necessario prorogare il termine per la formazione dei loro bilanci. La proroga al 28 febbraio 2005, inizialmente prevista dal decreto, è stata modificata dalla Camera al 31 marzo 2005.

L'articolo 1-*bis* proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2005 il termine previsto per la possibilità della Cassa Depositi e Prestiti di anticipare le spese in conto capitale degli enti locali.

L'articolo 1-*ter* sopprime il comma 28 e sostituisce il comma 29 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, prevedendo alcune modifiche per quanto riguarda i beneficiari ed i criteri e le modalità per l'erogazione finalizzata di alcuni interventi.

L'articolo 1-*quater* prevede la proroga al 31 dicembre 2005 per la liquidazione dell'ICI per le annualità d'imposta dal 2000 e successive.

Quanto all'articolo 2, l'attuale normativa prevede che l'incarico del Procuratore nazionale antimafia sia assegnato per quattro anni e possa essere rinnovato per una sola volta. Il provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica, prevedeva che l'incarico fosse prorogato al magistrato che ne stava esercitando le funzioni e fino al 72° anno d'età (cioè fino al 1° agosto 2005). Tale norma è stata ora ripresa nell'articolo 2 del provvedimento in esame, con la precisazione aggiunta dalla Camera, che, ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante dal compimento del 72° anno di età dell'attuale magistrato incaricato.

L'articolo 3 proroga al 30 giugno 2006 l'attuale normativa in materia di autotrasporto merci per conto terzi, rinviando la liberalizzazione dell'accesso al mercato del settore.

Quanto all'articolo 4, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, ed al fine di adeguare, entro il 30 aprile 2005, la procedura relativa alle erogazioni collegate alla compartecipazione regionale all'IVA, all'attribuzione del gettito IRAP e alla erogazione delle risorse di cui al Fondo perequativo nazionale, viene modificata la procedura prevedendo l'intesa, in sede di conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4-*bis* proroga di sei mesi il tempo già previsto al 31 dicembre 2005 quale termine che le Regioni possono concedere per la messa a norma degli edifici scolastici.

L'articolo 5 proroga fino al 31 dicembre 2005 il contratto di lavoro a tempo determinato dei contratti sottoscritti dalla Croce Rossa in attuazione del decreto legislativo relativo.

Quanto all'articolo 6, nell'attesa della riforma in materia di spettacoli dal vivo in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di non interrompere le erogazioni agli enti interessati, i termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti per 30 giorni e i contributi saranno erogati con le modalità previste dalla legge n. 163 del 1985.

Con l'articolo 6-*bis* sono prorogate al 31 dicembre 2005 e al 31 marzo 2006 le nuove norme di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

L'articolo 6-*ter* proroga al 30 giugno 2005 i termini già previsti per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.

L'articolo 6-*quater* differisce al 31 dicembre 2005 (termine già prorogato al 31 dicembre 2004) il termine di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli.

L'articolo 6-*quinquies* proroga al 31 dicembre 2006 la normativa relativa a prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica.

Con l'articolo 6-*sexies* le disposizioni relative all'IVA, concernenti le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola e considerate unitarie ai fini delle detrazioni previste dal regime speciale per i produttori agricoli, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

L'articolo 6-*septies* proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 con la previsione di ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, la validità della normativa in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

L'articolo 6-*opties* proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l'applicazione del codice a barre sui medicinali veterinari, termine che era stato già prorogato al 1° settembre 2005.

L'articolo 6-*nonies* differisce al 1° luglio 2005 il termine d'efficacia delle disposizioni relative a misure per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

In considerazione del fatto che è imminente la scadenza per la conversione in legge del decreto-legge in esame (1° marzo 2005), propongo l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera, ritenendo, comunque, che possano essere accolti ordini del giorno collegati ad emendamenti che perseguono obiettivi condivisibili, ma che, per i motivi accennati, non potrebbero essere approvati.

\* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intendo porre una pregiudiziale di costituzionalità, che si indirizza contro gli articoli 2 e 4 del decreto al nostro esame. Non ha a che fare, quindi, con l'esistenza o meno dei presupposti di costituzionalità, che pure in questo decreto-legge, come in molti altri adottati dal Governo, risultano in larga misura mancanti, ma riguarda specifici profili di incostituzionalità per quanto riguarda il merito della disciplina che si adotta.

L'articolo 2 dispone quanto segue: «Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età (...)».

Siamo con ogni evidenza di fronte ad una legge fotografia. In realtà, questa è una disposizione che riguarda, proprio per l'espresso dettato, una

persona, che viene individuata per il fatto di svolgere ad una data definita una funzione definita. Si potrebbe riformulare questo articolo nel senso di dire che il signor Mario Rossi è prorogato nell'esercizio delle funzioni che attualmente svolge fino al compimento del settantaduesimo anno.

È opportuno chiedersi se una legge del genere è conforme al principio di eguaglianza e all'articolo 3 della Costituzione: se dunque la legge fotografica, la legge singolare che riguarda una persona, una fattispecie talmente definita da essere riferibile ad una singola persona, è compatibile con la Costituzione, oppure no.

Il mio assunto è che in questo caso non sia compatibile. Dico in questo caso perché in astratto possiamo anche pensare che la legge singolare sia conforme a Costituzione. Porto un esempio banale: se una calamità naturale, ad esempio un ciclone, un tornado o un terremoto, causasse la distruzione di un singolo immobile di proprietà del signor Mario Rossi, potremmo ritenere conforme a Costituzione una legge che disciplinasse interventi a sostegno del signor Mario Rossi, nominativamente individuato.

La legge singolare, quindi, può essere conforme a Costituzione se poggia su un insieme di circostanze di fatto talmente singolare da giustificare l'esistenza e da renderla l'unica risposta legislativa possibile in applicazione del principio di uguaglianza, secondo cui in corrispondenza di situazioni diverse vanno adottate discipline diverse, e dunque anche discipline singolari.

In questo caso esiste un complesso di circostanze tali da giustificare l'adozione di una legge *ad personam*, che individui la persona fisica del destinatario? La risposta evidentemente è no. Non c'è bisogno di fare nomi e cognomi. Tutti li conosciamo per la polemica che ha avuto anche uno svolgimento giornalistico. Non abbiamo alcuna condizione che giustifichi la singolarità di questa formulazione legislativa, ma solo un po' di mal di pancia governativo, da curare forse con qualche lassativo, ma non certo con una legge incostituzionale. Dunque, abbiamo un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per quanto concerne l'articolo 4, esso viola gli articoli 76 e 77 della Costituzione. L'articolo 4 recita che entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione. Obiettivo in sé pregevole, perché anch'io, insieme a tanti colleghi del centro-sinistra, sono d'accordo sul fatto che il decreto legislativo n. 56 vada modificato, e a tal fine ho anche presentato, a mia firma, del senatore Mancino e di tutti i senatori del Mezzogiorno, una proposta in tal senso. La contestazione quindi non è all'intento, che si può anche condividere, ma al modo.

L'articolo 4 parla di proposte normative. Ora, poiché il decreto legislativo è un atto equiparato alla legge, come tutti sanno, si può modificare soltanto o con un altro decreto legislativo, che presuppone una delega, o con un decreto-legge recante la specifica disciplina modificativa, oppure con una legge ordinaria recante del pari la specifica disciplina modificativa. Tutto ciò non avviene. Questo articolo sembra voler dire che d'ora

in poi nel nostro sistema delle fonti avremo i decreti delegati, i decreti-legge e le proposte normative del Governo. Anche i manuali universitari di primo anno e persino quelli di educazione civica nelle scuole medie dicono che la proposta non è l'atto conclusivo ma l'elemento prodromico che poi si tradurrà in un atto produttivo di effetti.

Dunque, in questo caso abbiamo o l'inidoneità della norma a produrre il fine, perché quelle proposte normative non saranno idonee a modificare il decreto legislativo n. 56 e potranno essere soltanto l'inizio di un procedimento legislativo che lo modifica (ma allora questa norma è del tutto inutile), oppure un testo incostituzionale perché si assume che l'elemento prodromico – la proposta – sia in grado di produrre l'effetto di modificare un decreto legislativo: cosa che ovviamente non è.

Nel passaggio alla Camera c'è stato un fantasioso intervento diretto a introdurre una fondamentale novità: alla formula per cui il Governo «elabora» le proposte normative è stata sostituita quella per cui il Governo «approva» le proposte normative. È evidente che questo intervento modificativo non serve a niente: il problema non sta nel fatto che il Governo elabori o approvi, ma nel fatto che si tratta di proposte e che quindi non vi sia né una delega *ex* articolo 76 della Costituzione, idonea a sostenere l'adozione di un decreto modificativo del decreto legislativo n. 56, né, in questo decreto-legge, una disciplina modificativa specifica, né, in quella «proposta» cui si fa riferimento, una disciplina specifica modificativa idonea a raggiungere il fine.

Come spesso mi trovo a dire, le cose, perché vengano bene, bisogna lasciarle fare ai professionisti. Purtroppo in questo Governo troviamo soltanto dei dilettanti, e nemmeno tanto di buona volontà, ovvero disposti ad imparare.

Quindi, un'altra questione pregiudiziale per quanto riguarda l'articolo 4 per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare a mia volta una questione di costituzionalità riguardo al provvedimento in discussione.

È evidente che, rispetto al disegno di legge relativo a proroga di termini, si pongono all'Aula due questioni che purtroppo il relatore non ha toccato nella sua illustrazione. La prima è chiaramente riferita all'articolo 2, che – come diceva il collega Villone – è una norma fotografica che sostanzialmente prevede una proroga nell'esercizio delle funzioni per il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia.

Il problema non è soltanto quello di verificare l'astratta compatibilità dell'indicazione contenuta nell'articolo 2 di questo provvedimento con l'articolo 3 della Costituzione, come sottolineava molto bene il collega

Villone, ma anche di capire quali sono le ragioni sottese a questa norma, perché ci troviamo con un'indicazione generica che non lascia comprendere qual è il percorso, per quanto riguarda le motivazioni e la necessità, che induce alla proroga dei termini.

Quindi, non vi è un problema solo rispetto all'articolo 3 della Costituzione, ma anche relativamente al fatto che, mai come nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una norma fotografia; proprio perché norma fotografia, una norma che è destinata ad un unico soggetto ben individuato, essa produce automaticamente effetti nei confronti di tanti altri che magari avrebbero tentato di concorrere per occupare quella funzione che viene prorogata, senza che ci sia una motivazione precisa. Il problema non è solo quello dell'articolo 3 della Costituzione, ma anche quello di una norma fotografia che risulta così sfacciatamente partigiana, così indirizzata verso un unico soggetto, da indurre la maggioranza a non ritenere neanche di doverla motivare.

Ci è capitato spesso di dover ricorrere a norme fotografia quando un'urgenza ci imponeva di intervenire rispetto ad un fatto specifico ed allora è chiaro che la norma riguardasse un fatto specifico, però esisteva una motivazione di ordine generale che lasciava comprendere come quel percorso, astrattamente contestabile, avesse però una finalità di ordine generale. Nel caso di specie, invece, ci troviamo di fronte ad una norma che, senza motivazione alcuna, cioè senza che ci sia concretamente un retroterra di condizioni generali che possano determinare l'applicazione della norma, conduce ad una proroga *sic et simpliciter* di una funzione.

Non voglio entrare nel merito delle illazioni che sono state fatte sugli organi di informazione, nella campagna di stampa violenta che c'è stata contro questa norma. Io mi pongo un problema asettico, come è giusto porsi in questa fase, cioè della verifica astratta della compatibilità del testo normativo rispetto all'alveo costituzionale all'interno del quale deve porsi, di una norma che secondo me non rispetta proprio quelle condizioni generali previste dal nostro ordinamento costituzionale per l'esercizio della funzione legislativa.

Rispetto all'articolo 4, mutuando una parte delle considerazioni già svolte dal collega Villone, dobbiamo anche noi riscontrare che ci troviamo di fronte ad una norma – quella contenuta nell'articolo 4 – che si pone assolutamente in senso contrario rispetto a quelli che sono i percorsi codificati nell'ambito legislativo e previsti dalla nostra Costituzione. Infatti, il ragionare di una ipotesi di una nuova proposta normativa per adeguare il decreto legislativo si pone, non solo tecnicamente ma anche sostanzialmente, al di fuori di un alveo precostituito di esercizio della funzione legislativa che sappiamo poter essere esercitata con il decreto legislativo. Per questo vi è allora necessità di una delega a monte, o di un decreto-legge (ma in quest'ultimo caso occorrono dei motivi di necessità e urgenza che lo giustificano) o di una legge ordinaria del Parlamento.

In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad una dizione che costituisce una novazione di quelle che sono le fonti del diritto e ad una presunta e pretesa proposta normativa del Governo che può intervenire per

modificare, correggere o adeguare la normativa in essere. Anche in questo caso il contrasto con le norme costituzionali è stridente ed evidente e quindi chiediamo che con grande capacità di analisi e correttezza l'Assemblea possa verificare preventivamente l'astratta compatibilità di questa norma proprio con quel precetto costituzionale che codifica in maniera precisa e che cristallizza in termini assolutamente non amplificabili gli strumenti tecnici necessari alla fase normativa. (*Applausi del senatore Petrini*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere al parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, credo che una norma che si raccomanda per essere specifica, individualizzata, e personale rispetto ad una funzione e ad una persona che sta esercitando tale funzione, si ponga assolutamente al di fuori di quei principi costituzionali che impongono che le nomine dei magistrati siano governate non già dalla mera disposizione del Governo, ma in quella previsione costituzionale che impone che le assunzioni, le promozioni ed i trasferimenti dei magistrati siano decisi dal Consiglio superiore della magistratura. Non è possibile, attraverso una proroga, che tra l'altro contiene l'indicazione specifica della durata, saltare a piè pari il precetto costituzionale per annullarlo, nella sostanza, in forza di una disposizione che è patentemente al di fuori di quel percorso che vede una previsione esplicita, certa e positiva di riferimento al Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda le nomine di magistrati.

Considero tutto questo il segno di una straordinaria arroganza e di uno straordinario disprezzo del tessuto costituzionale. Qui non si tratta più neanche di mascheramento, ma dell'esplicita indicazione di una persona che deve rimanere a ricoprire un determinato posto fino a data certa. Non c'è nessuna possibilità di accettare questo modo di procedere sommaramente arrogante, soprattutto quando tale scelta si pone in assoluto contrasto con un principio non interpretabile, positivamente stabilito dalla Carta costituzionale.

Per queste ragioni, credo che la proposta questione debba essere accolta per decenza, signori senatori, accolta per decenza. Non possiamo accettare quotidianamente l'indecenza. Ragioni di decenza costituzionale, ragioni di minimale rispetto della Costituzione, ci impongono l'accoglimento della proposta questione, che si raccomanda per la sua assoluta coerenza rispetto al dettato costituzionale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio riferimento all'intervento del senatore Villone e all'articolo 2 di questo decreto-legge, invocando non soltanto l'articolo della Costituzione ricordato dal collega circa il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma anche quella parte della Costituzione che è appena stata richiamata alla nostra attenzione dal Presidente della Repubblica e che riguarda l'ordine giudiziario e l'esercizio della giurisdizione.

Con questo articolo 2 stiamo compiendo un atto incostituzionale, stiamo decidendo che il Parlamento interviene nella nomina di alte cariche giudiziarie. Questa funzione viene invece gelosamente riservata dalla Costituzione all'organo di autogoverno della magistratura, al CSM, al quale spetta tutta la materia che riguarda nomine, incarichi, funzioni direttive e carriere dei magistrati. Ci stiamo sostituendo, nemmeno troppo surrettiziamente, al CSM, decidendo che siamo noi a stabilire chi svolgerà la funzione di responsabile della Direzione nazionale antimafia.

Con questa proroga esercitiamo un potere arbitrario. Non spetta al Parlamento nominare i titolari degli uffici giudiziari né prorogarli, tantomeno quando l'abuso che stiamo commettendo è, come detto da membri del Parlamento, finalizzato ad impedire che un altro magistrato svolga quella funzione. Signor Presidente, quando queste finalità vengono dichiarate alla stampa e noi sappiamo che l'obiettivo di questo decreto, in particolare di questo articolo, è impedire che un magistrato eserciti la funzione di responsabile della Direzione nazionale antimafia, sappiamo con certezza cosa stiamo facendo: siamo entrando in un campo che non ci compete, siamo in un campo che la Costituzione, definendo e stabilendo i confini tra un potere e l'altro, ci preclude.

Ecco perché quello che stiamo facendo è incostituzionale, è un'offesa alla Costituzione, ad un grande principio costituzionale, la cui importanza e intangibilità è stata appena sottolineata dal Presidente della Repubblica. Stiamo facendo qualcosa di eversivo. Questa è la ragione per la quale il Parlamento, con la massima serietà e con il massimo senso di responsabilità, deve interrogarsi su cosa sta facendo approvando l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11).*

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Come convenuto, senatore Villone, do lettura del calendario dei lavori dell'Aula, per poi riprendere l'esame del disegno di legge n. 3294.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 marzo 2005.

Fermi restando gli argomenti già previsti dal calendario della presente settimana, nella seconda parte della seduta pomeridiana di oggi sarà discusso il disegno di legge in materia di internazionalizzazione delle imprese, previa ripartizione dei tempi di 1 ora e 30 minuti, onde consentire il voto finale in serata. La seduta potrà pertanto protrarsi anche oltre il consueto orario.

Resta confermato che, nel corso della seduta antimeridiana di domani, sarà incardinato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'Università e disposizioni fiscali, la cui discussione proseguirà la prossima settimana.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito altresì la ripartizione dei tempi di esame del disegno di legge di riforma della Costituzione per complessive 15 ore e 30 minuti, al fine di concludere il voto sugli articoli e relativi emendamenti entro giovedì 3 marzo. Le dichiarazioni di voto finali – per 15 minuti a Gruppo e con possibile trasmissione televisiva – avranno luogo nella seduta pomeridiana di martedì 8 marzo.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005:

– Disegno di legge n. 3034-B – Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*



**Calendario dei lavori dell'Assemblea**  
**Discussione e reiezione di proposte di modifica**

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dal 23 febbraio al 3 marzo 2005:

Mercoledì	23 febbraio	<i>ant.</i> h. 9,30-13,30	}	– Seguito disegno di legge n. 3285 – Decreto-legge n. 315 – Partecipazione a Fondi internazionali di sviluppo ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 1° marzo</i> )
»	»	<i>pom.</i> h. 16,30		– Disegno di legge n. 3294 – Decreto-legge n. 314 – Proroga termini ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 1° marzo</i> )
Giovedì	24	<i>ant.</i> h. 9,30-14		– Seguito disegno di legge n. 2544-B e connessi – Modifiche Parte II della Costituzione ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
				– Disegno di legge n. 3034-B – Internazionalizzazione imprese ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>mercoledì 23 febbraio pom.</i> )
				– Avvio discussioni generali ( <b>giovedì 24 ant.</b> ):
				– Disegno di legge n. 3276 – Decreto-legge n. 7, recante disposizioni urgenti per università, ricerca e beni culturali nonché disposizioni fiscali ( <i>Presentato al Senato – voto finale entro il 3 marzo – scade il 1° aprile</i> )
Giovedì	24 febbraio	<i>pom.</i> h. 16	}	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3034-B (Internazionalizzazione imprese) – che sarà discusso nella seconda parte della seduta pomeridiana di mercoledì 23 febbraio – dovranno essere presentati entro le ore 17 dello stesso giorno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3276 (decreto-legge recante disposizioni urgenti per università, ricerca e beni culturali nonché disposizioni fiscali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 24 febbraio 2005.

Martedì	1° marzo	<i>ant.</i> h. 10-14	} – Seguito discussione generale disegno di legge n. 3276 – Decreto-legge n. 7, recante disposizioni urgenti per università, ricerca e beni culturali nonché disposizioni fiscali ( <i>Presentato al Senato – voto finale entro il 3 marzo – scade il 1° aprile</i> )
Martedì	1° marzo	<i>pom.</i> h. 16,30-20,30	
Mercoledì	2 »	<i>ant.</i> h. 9,30-13,30	} – Seguito discussione generale disegno di legge n. 3276 – Decreto-legge n. 7, recante disposizioni urgenti per università, ricerca e beni culturali nonché disposizioni fiscali ( <i>Presentato al Senato – voto finale entro il 3 marzo – scade il 1° aprile</i> )
»	» »	<i>pom.</i> h. 16,30-20,30	
Giovedì	3 »	<i>ant.</i> h. 9,30-14	} – Seguito disegno di legge n. 2544-B e connessi – Modifiche Parte II della Costituzione ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) – Seguito discussione disegni di legge non conclusi
Giovedì	3 marzo	<i>pom.</i> h. 16	
			} – Interpellanze e interrogazioni

Le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge costituzionale n. 2544-B e connessi (Modifiche Parte II della Costituzione) avranno luogo nella seduta pomeridiana di martedì 8 marzo.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3285  
(Decreto-legge n. 315 – Partecipazione a Fondi internazionali di sviluppo)*

*(Totale 2 ore e 45 minuti, incluse dichiarazioni di voto finale)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	15'
<i>Gruppi 2 ore, di cui:</i>	
AN .....	15'
UDC .....	12'
DS-U .....	18'
FI .....	20'
LP .....	10'
Mar-DL-U .....	13'
Misto .....	12'
Aut .....	8'
Verdi-U .....	8'
Dissenzienti .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3294  
(Decreto-legge n. 314 – Proroga termini)*

*(Totale 3 ore e 30 minuti)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	1 h
<i>Gruppi 2, ore di cui:</i>	
AN .....	15'
UDC .....	12'
DS-U .....	18'
FI .....	20'
LP .....	10'
Mar-DL-U .....	13'
Misto .....	12'
Aut .....	8'
Verdi-U .....	8'
Dissenzienti .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3276  
(Decreto-legge n. 7 – Disposizioni urgenti per università, ricerca e beni  
culturali nonché disposizioni fiscali)*

*(Totale 5 ore, incluse dichiarazioni di voto finale)*

Relatore .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	1 h 30'

*Gruppi 3 ore, di cui:*

AN .....	23'
UDC .....	18'
DS-U .....	27'
FI .....	31'
LP .....	14'
Mar-DL-U .....	19'
Misto .....	18'
Aut .....	12'
Verdi-U .....	12'
Dissenziati .....	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3034-B  
(Internazionalizzazione delle imprese)*

*(Totale 1 ora e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto finale)*

Relatore .....	7'
Governo .....	7'
Votazioni .....	10'

*Gruppi 1 ora e 8 minuti di cui:*

AN .....	7'
UDC .....	7'
DS-U .....	7'
FI .....	7'
LP .....	7'
Mar-DL-U .....	7'
Misto .....	7'
Aut .....	7'
Verdi-U .....	7'
Dissenziati .....	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge  
n. 2544-B*

*(Modifiche Parte II della Costituzione)*

*(Totale 15 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto finale  
di 15' per Gruppo)*

Governo .....	15'
Votazioni .....	5 h
<i>Gruppi 10 ore, di cui:</i>	
AN .....	1 h 17'
UDC .....	1 h 02'
DS-U .....	1 h 33'
FI .....	1 h 44'
LP .....	49'
Mar-DL-U .....	1 h 05'
Misto .....	1 h 03'
Aut .....	42'
Verdi-Un .....	42'
Dissenzienti .....	15'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge  
n. 2742-B*

*(Legge comunitaria 2004)*

*(Totale 5 ore, incluse dichiarazioni di voto finale)*

Relatore .....	20'
Governo .....	20'
Votazioni .....	1 h 20'
<i>Gruppi 3, ore di cui:</i>	
AN .....	23'
UDC .....	18'
DS-U .....	27'
FI .....	31'
LP .....	14'
Mar-DL-U .....	19'
Misto .....	18'
Aut .....	12'
Verdi-Un .....	12'
Dissenzienti .....	5'

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, prendo la parola per sottoporre al voto dell'Aula una diversa proposta di calendario. Noi proponiamo che nella giornata di oggi si esaminino i decreti già all'ordine del giorno (relativi alla proroga dei termini e all'internazionalizzazione delle imprese) e che domani si discutano la ratifica del Trattato dell'Unione Europea, la mozione Lunardi, la mozione sulla FIAT ed il disegno di legge sulle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza.

La prossima settimana proponiamo di esaminare il decreto-legge recante misure per l'università, la ricerca e i beni culturali, nonché disposizioni fiscali, senza disporre il contingentamento dei tempi.

La proposta alternativa che sottoponiamo all'Assemblea discende dal fatto che non possiamo accettare il contingentamento dei tempi per l'esame della riforma della Parte II della Costituzione. È un ricatto nei confronti della maggioranza, che subisce il *diktat* di una sua componente; è un ricatto nei confronti del Parlamento, che, già ridotto ad esecutore di scelte fatte nelle segreterie dei partiti, diventa addirittura esecutore della scelta di un solo partito. È un ricatto nei confronti del Paese perché l'emergenza in questo momento non è votare la cosiddetta *devolution*. Altre sono le emergenze realmente avvertite dai cittadini: basti pensare alla crisi economica o alle città bloccate dal traffico.

Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sulla circostanza che la scelta di contingentare i tempi all'inizio dell'esame del provvedimento risponde all'esigenza di bypassare il confronto parlamentare; la funzione dell'opposizione è considerata un orpello o un fastidio. Noi riteniamo che non sia possibile prevedere il contingentamento dei tempi per l'esame del disegno di legge n. 3276, cioè il provvedimento *omnibus* che, introducendo norme di carattere fiscale e concernenti il personale della pubblica amministrazione, sta diventando una nuova finanziaria. Su un provvedimento di questo tipo il relatore e il Governo stanno esercitando una pressione ingiustificata. Saremmo disposti ad accettare l'organizzazione della discussione a condizione che il relatore e il Governo ritirino tutti i loro emendamenti che stravolgono il provvedimento e scrivono una nuova finanziaria.

Sottoponiamo, infine, una questione decisiva, che riguarda il rispetto delle nostre regole. Non è possibile che siano dichiarati ammissibili emendamenti estranei alla materia dei disegni di legge, proposte che trasformano un decreto-legge in un provvedimento *omnibus*.

Chiediamo alla Presidenza di esercitare un controllo più rigoroso e di garantire la possibilità di svolgere un confronto serio sui disegni di legge presentati. Per queste ragioni voteremo contro la proposta di calendario di cui è stata data lettura.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, anche noi non possiamo concordare con la proposta di calendario dei lavori, per la settimana in corso e per la prossima, di cui è stata data lettura. Ci troviamo di fronte all'ennesima forzatura da parte di una maggioranza che pensa prima di tutto a sanare i suoi dissidi interni, anziché a proporre un programma dei lavori coerente con le priorità.

Ci è stato imposto un calendario che prevede una inaccettabile forzatura riguardo ai tempi di discussione della riforma costituzionale.

Appena terminata la discussione generale (non siamo ancora passati all'esame degli articoli e degli emendamenti relativi), si vuole già dedurre la necessità di imporre il contingentamento dei tempi. L'argomento che si adduce è l'eccessivo numero di emendamenti presentati, che – ricordo – sono la diretta conseguenza della non volontà assoluta della maggioranza, a partire dai lavori della Commissione, di voler intavolare un confronto di merito. Di qui la necessità di un'iniziativa del genere.

Di fronte ad un diverso atteggiamento della maggioranza che manifestasse maggiore apertura e disponibilità al confronto, non ho timore a dichiarare sin da ora che saremmo disponibili a riconsiderare il numero degli emendamenti presentati. Temiamo, però, che il problema non sia questo, ma l'opposto: la volontà, cioè, della maggioranza di chiudersi, di trovare soluzioni alle sue contraddizioni, di dare risposte alle pressioni provenienti dalle varie forze ad essa stessa interne. Non si capirebbe, altrimenti, il perché dell'improvvisa ed inutile accelerazione sulla riforma del disegno di legge sulla riforma costituzionale e dell'accantonamento di altri provvedimenti.

Tra questi, cito, ad esempio, la ratifica del Trattato per la Costituzione europea, di cui il Presidente del Consiglio in persona, in quest'Aula, ci disse che si trattava di una assoluta priorità e che, anzi, il Governo italiano si sarebbe voluto fregiare del merito di essere l'Italia il primo Paese in Europa ad approvarlo. Ora sembra invece essere stato dimenticato, piegato alle pressioni – non voglio usare la parola «ricatti» – provenienti dall'interno della stessa maggioranza che impongono priorità rispondenti a precisi interessi e non alle esigenze del Paese.

Il collega Ripamonti ha già avanzato proposte alternative di calendario dei lavori su cui concordiamo, con particolare riferimento alla discussione della ratifica del trattato sulla Costituzione europea e al provvedimento sul finanziamento delle celebrazioni per i sessant'anni della Resistenza, che riteniamo un atto dovuto nei confronti dei combattenti italiani che ci hanno portato democrazia e libertà.

Sottolineo anch'io la delicatezza della questione relativa al cosiddetto decreto *omnibus* sull'università. Già così com'è il testo, presenta un'anomalia per l'estensione delle materie trattate. Inoltre, dal relatore e dal Governo sono stati presentati emendamenti non compatibili con la materia.

Quindi, invito tutti ad un attento esame affinché le regole siano rispettate, senza subire le ennesime forzature e prevaricazioni della maggioranza.

Voteremo, quindi, contro il calendario comunicato dalla Presidenza, avanzando al contempo una proposta alternativa. Mi riservo sin d'ora di chiedere la verifica del numero legale.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni svolte dai senatori Maconi e Ripamonti relativamente alle proposte alternative di calendario.

Non possiamo passare sotto silenzio la gravità di ciò che accadrebbe con l'approvazione di questo calendario, stabilito senza alcuna costrizione esterna, perché non siamo alla fine della legislatura né ci sono impedimenti a poter esaminare, con la dovuta attenzione, un provvedimento così importante quale la modifica della nostra Carta costituzionale. Si vorrebbe, cioè, impedire al Parlamento di esprimere motivate considerazioni sulle proposte di modifica.

### **Presidenza del vice presidente MORO**

(*Segue* GIARETTA). Vorrei sottolineare che siamo in presenza di una duplice grave forzatura del processo di revisione costituzionale. Non solo si è utilizzato l'articolo 138 per modificare pressoché tutta la Parte II della Costituzione, sottoponendo poi al *referendum* materie tra di loro molto diverse, ma ora, attraverso questa forzatura del calendario, si impedisce di entrare nel merito delle singole proposte di modifica e di effettuare perciò un puntuale esame.

Immagino che i colleghi della maggioranza, in modo particolare quelli che si sono occupati di questa materia, abbiano riletto con interesse i Resoconti dell'Assemblea costituente. Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, dalla lettura di questi Resoconti possiamo ricavare una puntuale descrizione delle posizioni dei singoli Gruppi politici di fronte alle grandi questioni. Oggi, noi costituenti di questo tempo, sottraiamo all'opinione pubblica il diritto di conoscere le motivazioni approfondite per cui si arriverà ad una così profonda modifica della Costituzione.

La Camera ci restituisce un testo profondamente modificato rispetto a quello del Senato, e se qui non verranno introdotte modifiche, i successivi esami saranno solo in un senso, di rigettare o di approvare il testo. Certo, la maggioranza ha il diritto di approvare i testi che corrispondono ai propri progetti politici, ma ha il dovere di motivare nella sede parlamentare,



in modo puntuale e completo, le ragioni che portano ad accettare queste modifiche.

Affermava Dossetti che la Costituzione deve essere un testo amato e condiviso: qui siamo in presenza di una proposta che non sarà condivisa, perché certamente non è condivisa dall'opposizione, e che non sarà neanche amata, perché una parte stessa della maggioranza accetta questo testo solo perché subisce il ricatto politico di una parte della maggioranza medesima.

Non c'è motivo di ridurre a 15 ore complessive un esame così complesso. I senatori della Margherita, che sono 34, avrebbero meno di due minuti a testa per esaminare le modifiche di oltre quaranta articoli della Carta costituzionale. Né si usi ad argomento i tanti emendamenti che abbiamo presentato: confermo qui che siamo disponibili a ritirare una buona parte degli emendamenti se ci verrà data la possibilità comunque di illustrare compiutamente le proposte essenziali alternative che facciamo.

Questa volontà di piegare il calendario alle sole esigenze della maggioranza su un tema così delicato porta poi a distorcere tutto il resto del calendario. Voglio anch'io richiamare l'impossibilità di accettare che un testo così complesso, come quello dell'atto Senato n. 3276, possa essere contingentato con un periodo di sole 5 ore complessive.

Questo decreto-legge, molto discutibile, tratta le seguenti materie: università e ricerca, beni culturali, completamento delle grandi opere, mobilità di pubblici dipendenti, semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta di bollo e alle tasse di successione. Si tratta di materie tra loro profondamente diverse. Lasciamo stare il senso dell'umorismo con cui il Governo ci presenta la semplificazione degli adempimenti relativi alle imposte di bollo, una semplificazione che comporta un aumento del 30 per cento dell'imposta di bollo e di registro, almeno per il momento perché poi ci sarà un'altra parte. Non basta, perché poi nelle proposte del Governo e del relatore altre materie estranee vengono introdotte.

Dunque, è necessario un esame nel dettaglio che non può essere compiuto in sole cinque ore. Inoltre, si tralasciano provvedimenti di grande rilevanza ed anche provvedimenti di rilevanza simbolica, come quello per le manifestazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione che questa maggioranza, vergognosamente, rischia di approvare quando il 25 aprile sarà ormai passato.

Quindi, la nostra contrarietà a questo calendario è radicale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Crema*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, ho poco da aggiungere a quanto già detto dai colleghi Ripamonti, Maconi e Giaretta, le cui proposte condivido. Desidero tuttavia avanzare una proposta subordinata di mo-

difica del calendario. Capisco l'esigenza della maggioranza di dare la precedenza ad altri provvedimenti... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di limitare al massimo il brusio. Il senatore Marino sta proponendo un diverso calendario e la Presidenza non è in grado di capire le proposte che sta avanzando.

Senatori Giaretta e Malan, per cortesia, un attimo di attenzione alle parole del senatore Marino.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, ripeto che non aggiungerò molto a quanto già detto dai colleghi che mi hanno preceduto e capisco anche le esigenze della maggioranza circa la richiesta di contingentamento dei tempi per altri provvedimenti. Certamente però una tale richiesta non è condivisibile in relazione alle riforme costituzionali, e riguardo a ciò mi richiamo a quanto detto poc'anzi dal collega Giaretta.

Avanzo tuttavia una proposta subordinata rispetto a quelle formulate dai colleghi, che condivido. Propongo che almeno il provvedimento riguardante le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione possa essere inserito all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.

Signor Presidente, la discussione generale è pressoché ultimata e il provvedimento, bloccato per più di un anno (come lei ben sa), deve essere approvato quanto prima, poiché siamo ormai alla vigilia del 25 aprile. Credo, pertanto, che potremmo inserirlo tra gli argomenti oggetto della seduta pomeridiana di oggi. Questa è la mia richiesta.

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto già detto nella riunione dei Capigruppo ieri sera affinché resti agli atti anche la nostra voce e non passi all'esterno il segnale che la maggioranza è stata cattiva con il centro-sinistra pretendendo che fossero contingentati i tempi della discussione generale su un provvedimento che riguarda una riforma attesa da tutti, anche dall'elettorato del centro-sinistra. Intervengo altresì perché si sappia e rimanga agli atti che dopo più di quattro mesi di discussione in Commissione affari costituzionali e dopo la presentazione di 2.257 emendamenti non si poteva permettere che la discussione del provvedimento andasse alle calende greche.

Per questa motivazione siamo favorevoli al calendario approvato ieri dalla Conferenza dei Capigruppo e pertanto la Lega Nord voterà a favore di tale calendario.

PRESIDENTE. Colleghi, sono state avanzate due proposte di modifica del calendario. La prima è stata avanzata dal senatore Ripamonti e

ad essa ha aderito anche il senatore Maconi; la seconda, subordinata, è stata presentata dal senatore Marino.

Passiamo alla votazione della prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell'opposizione segnalano la presenza di luci sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di senatori).*

I senatori segretari stanno controllando.

GARRAFFA (*DS-U*). Dietro al senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Chi c'è accanto al senatore Compagna?

GARRAFFA (*DS-U*). Presidente, è una vergogna!

PRESIDENTE. Chi c'è dietro al senatore Ziccone o accanto al senatore Compagna?

GARRAFFA (*DS-U*). Ferrara, vai al tuo posto!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara! Scusate, i senatori segretari stanno controllando.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45).*

### **Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 12,06).*

### **Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione di proposte di modifica  
del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ripamonti.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti la seconda proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marino.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3294**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

**Verifica del numero legale**

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3294**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Villone e Manzione.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), onorevoli colleghi, malgrado ci troviamo in discussione generale io sono costretto a ritornare sul punto dell'articolo 2, che è un punto di estrema importanza, e che squalifica l'intero provvedimento in discussione. È veramente straordinaria questa norma dell'articolo 2; essa prescrive non già che il procuratore nazionale antimafia rimane in carica, che so io, per otto anni, o fino al compimento del settantaduesimo anno d'età, ma contiene una assolutamente curiosa dizione per cui il procuratore nazionale antimafia in carica al momento di entrata in vigore del decreto esercita le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno d'età.

Non esiste una norma più fotografica di questa, perché la durata della proroga discende dall'età di chi è preposto alla carica nel momento in cui entra in vigore il decreto. Ovverosia, se colui che è preposto alla carica ha compiuto settantuno anni e undici mesi la proroga ha la durata di un mese; se invece ha quarantadue anni, questo signore rimarrà in carica per trent'anni. Ora, siccome non è possibile che si faccia rimanere in carica una persona per trent'anni, questo sta a significare che ci troviamo di fronte ad una norma fotografica, perché il termine entro il quale rimane in carica discende dall'età che il magistrato ha preposto in quel momento. È veramente la più straordinaria delle norme fotografica, in quanto ha un senso soltanto se noi conosciamo l'età di chi è preposto alla carica in quel momento.

In altre parole, non è una norma generale, è una norma particolare che non potrà non essere modificata successivamente alle dimissioni o alla fine del mandato di chi attualmente è preposto alla carica. Non è possibile che una legge generale attribuisca un incarico di durata tanto variabile. Non è proprio possibile. È una follia legislativa, un'assurdità legislativa!

Ciò sta a significare che questo benedetto legislatore, che dovrebbe legiferare in via generale e avulsa dai casi particolari, sta invece ragionando su un caso specifico, sta risolvendo un problema specifico, sta aggustando una situazione specifica, sta facendo riferimento ad una persona

specificata, insomma sta facendo ciò che un legislatore corretto non dovrebbe mai fare.

Per queste ragioni, anticipando fin d'ora il nostro voto finale, invito l'Assemblea a non approvare una norma che viola così macroscopicamente il principio secondo cui si deve legiferare per casi generali e mai per casi particolari. (*Applausi della senatrice De Zulueta*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la questione sulla quale abbiamo appuntato la nostra particolare contrarietà è quella cui ha fatto riferimento il collega Zancan. Credo che non vi siano parole sufficienti per esprimere la nostra preoccupazione che non riguarda chi fisicamente ha ricoperto e ricopre l'importante ruolo istituzionale nella magistratura, bensì il metodo, la deriva in atto, con riferimento al carattere quasi eversivo del procedimento legislativo.

Questo testo normativo ha soltanto la forma della legge ordinaria e pretende di averne la forza, ma non ha né la sostanza né la natura della legge ordinaria. Si tratta non solo e non tanto – e già sarebbe una cattiva abitudine del Parlamento – di una legge *ad personam*, ma addirittura di una legge *contra personam*. In ogni caso è un intervento pesante e invasivo del Parlamento nella assegnazione degli incarichi direttivi in materia di giustizia. È un malvezzo, che abbiamo verificato e segnalato già in altre occasioni, il continuo aumentare o diminuire l'età di quiescenza del personale nella magistratura.

Ciò è tanto più preoccupante quanto più si vuole parlare di spirito di autonomia e di indipendenza della magistratura, la quale sarebbe sottoposta non soltanto ai condizionamenti interni e organizzativi derivanti dalle norme in discussione sull'ordinamento giudiziario, ma anche a condizionamenti fisici nella carriera e nell'organizzazione del percorso professionale. Ciò appare francamente inaccettabile. Il tutto è inserito in un contesto normativo complessivo che distilla il solito malvezzo rendendolo sistema: si introducono proroghe, quand'anche utili, rispetto a termini di scadenza, come quelli relativi alla presentazione dei bilanci, approvati dal Parlamento soltanto uno o due mesi fa. In una materia di grande rilievo come il finanziamento allo spettacolo dal vivo si propone l'ennesima proroga dei criteri, nonostante si sappia che l'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione comporterebbe una revisione sistematica e consistente dei meccanismi di finanziamento. In conclusione, il Parlamento avrebbe potuto dedicare questa occasione a migliore e più proficuo lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo della conversione in legge di un decreto-legge recante proroga di termini. È un provvedimento molto eterogeneo: si parla, tra l'altro, di fi-

nanziamento provvisorio alle Regioni, di contributo allo spettacolo dal vivo, di adeguamento degli edifici scolastici, e si parla anche del procuratore nazionale antimafia.

Sono certo che tutti noi sappiamo distinguere l'articolo 2, relativo a questa figura, da tutti gli altri oggetti di interesse del decreto al nostro esame, non perché l'uno sia più importante o più qualificato dell'altro, ma perché, per quanto attiene alla magistratura, vi sono precise disposizioni di ordine costituzionale che non consentono interventi dell'Esecutivo in modo così cogente e forzato. Ormai assistiamo da una legislatura al tentativo di andare al di là dei limiti imposti dalla nostra Carta costituzionale.

Valga per tutti il messaggio che il Presidente della Repubblica ci ha inviato in relazione alla riforma dell'ordinamento giudiziario per ricordare come costui sia stato molto attento ai rapporti tra potere esecutivo e giudiziario e a che non si fossero lese le prerogative proprie del Consiglio superiore della magistratura, cioè di quell'organo di autotutela e di autogoverno e, quindi, dell'organo che rappresenta il simbolo della indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

Mi sembra singolare, innanzitutto, che una misura che attenga ad un incarico di questo livello, quello cioè del procuratore nazionale antimafia, sia oggetto di un decreto. La prima questione è, quindi, verificare se sia legittimo un intervento per decreto. Qual è l'urgenza? E, soprattutto, ha titolo il Governo per interloquire sulla nomina o sulla proroga dei termini della stessa (di fatto, la stessa cosa) trattandosi del procuratore nazionale antimafia? Il ragionamento è molto delicato e vorrei subito sgombrare il campo dal fatto che non sono oggetto di questo nostro intervento le persone che tutti sappiamo essere dietro il provvedimento.

Tutti noi abbiamo sempre apprezzato gli interventi e la capacità professionale del dottor Vigna, attuale procuratore nazionale antimafia, ed il fatto che egli possa permanere in quell'incarico certamente non ci dispiace: è certamente uomo di grandissimo prestigio e capacità. Quindi, dopo aver operato molto bene finora, potrà continuare a fare anche meglio, se possibile, nel prosieguo del tempo. Non è questo il punto. Il punto è un altro: sappiamo tutti come ed in quale scenario viene collocato questo intervento. Non è soltanto il tentativo di forzare la mano per una nomina o, addirittura, di prevaricare i poteri propri del Consiglio superiore della magistratura. Siamo di fronte, in questo caso, ad una situazione straordinaria e singolare: il Governo interviene perché qualcuno permanga nel suo incarico affinché, a concorso bandito ed in caso di espletamento, altri portino i titoli per poter concorrere validamente.

È inutile nascondersi dietro un dito: non stiamo semplicemente chiedendo di prorogare il procuratore attuale antimafia nel suo incarico; se superiamo una certa data – e con questo decreto lo facciamo – il dottor Caselli non avrà più titolo per presentarsi come candidato a quel concorso già bandito, in evoluzione davanti al Consiglio superiore della magistratura. Mi domando, pertanto, se sia costituzionalmente legittimo che il Governo, con decreto, intervenga per dichiarare che sono prorogati quei ter-



mini e che quindi quel procuratore rimane in carica, che quel concorso sia sospeso e ne sono così riaperti i termini per la partecipazione.

Tra l'altro, così non è. Si dovrà verificare se il Governo ha fatto bene i suoi conti. D'altra parte, mi sembra che in questa legislatura più volte il Governo e la maggioranza si siano proposti obiettivi che non sono stati raggiunti, perché, oltre ad una certa arroganza, vi è anche una certa dose di ignoranza dei fatti istituzionali.

Il problema è tutto qui: il Governo vuole impedire che qualcuno concorra; prorogando i termini per partecipare al concorso, altri concorrenti, avendo perduto certi requisiti, non possono più parteciparvi validamente. Mi sembra un intervento di una gravità straordinaria, inaudita, proprio perché attiene ad un magistrato, non l'ultimo dei magistrati, ma in questo frangente – guarda caso – uno dei vertici della magistratura: il procuratore nazionale antimafia.

Il Governo interviene come un elefante in una cristalleria, toccando principi costituzionalmente chiari, più volte ripetuti e reiterati persino dal Capo dello Stato nel recente messaggio inviato alle Camere. Mi sembra veramente un atto di arroganza, che sicuramente ha profili di incostituzionalità; mi sembra anche che il Governo non abbia intenzione di ascoltare questo appello, di rispettare la legalità, la legalità costituzionale in primo luogo, per cui ci opponiamo con forza a questo decreto che riteniamo illegittimo poiché viola alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. (*Applausi del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della relazione orale, sui quali invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 e G2 non verranno posti in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

CALLEGARO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che, all'articolo 4, per quanto concerne le anticipazioni alle regioni ivi indicate, il rinvio all'articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000 sia da intendere come mero richiamo all'istituto delle anticipazioni stesse, mentre il livello delle anticipazioni medesime per gli anni 2005, 2006 e 2007 sia determinato dal rinvio al comma 184 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005); osservando, con riferimento agli articoli 5 e 6-*septies*, che sebbene gli stessi non presentino sostanzialmente problemi di copertura finanziaria, tuttavia i bilanci delle pubbliche amministrazioni interessate, da costruire a legislazione vigente, non dovrebbero scontare automaticamente gli effetti delle proroghe degli interventi ivi previsti, in quanto, in caso contrario, i bilanci stessi sarebbero da considerare costruiti, non sulla base del criterio della legislazione vigente, bensì su quello delle politiche invariate, peraltro non più previsto, a seguito della legge n. 208 del 1999, dall'attuale normativa contabile.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, formula parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.0.5, 1.0.101, 1.0.3, 1.0.103, 1.0.11, 1.0.207, 1.0.108, 1.0.10, 1.0.109, 1.0.9, 1.0.110, 4.0.6 (per mancanza della relazione tecnica), 1.0.18, 1.0.252 (per mancanza della relazione tecnica), 1.0.210 (per mancanza della relazione tecnica), 6.0.13, 6-*nonies*.0.4, 6-*sexies*.0.100, 6-*nonies*.0.3, 6-*nonies*.0.7 e 6-*nonies*.0.101 (per mancanza della relazione tecnica), sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 6-*nonies*.0.2 sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, al primo periodo le parole: «è riconosciuto», siano sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Esprime, infine, parere contrario sulle proposte 4.2, 1.0.12, 1.0.105 e 1-*ter*.6».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso».

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 1.0.18, 1.0.200, 1.0.13, 1.0.201, 1.0.100, 1.0.5, 1.0.101, 1.0.17, 1.0.104, 1.0.204, 1.0.15, 1.0.106, 1.0.205, 1.0.206, 1.0.16, 1.0.107, 1-*quater*.0.4, 4-*bis*.0.100, 5.0.100, 6.0.18, 6-*nonies*.0.2, 6-*nonies*.0.5 e 6-*nonies*.0.100 risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame che riguarda esclusivamente proroghe di termini.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse la sua dichiarazione sull'improponibilità di emendamenti per la loro estraneità al testo. Lei ha giustamente richiamato il nostro Regolamento e la nettezza con cui esso prevede, soprattutto in materia di decreti-legge, che vi sia tanto l'attinenza al testo quanto il criterio di necessità e urgenza. Sono pertanto felice del richiamo da lei fatto.

Devo però osservare che lo stesso Regolamento non è stato applicato con altrettanta rigidità in tante altre occasioni da me opportunamente richiamate. Vorrei sapere quindi se il Regolamento vale sempre o soltanto quando conviene ad una parte dell'Aula. Questo è l'interrogativo che pongo, anche se la risposta non la chiedo a lei trattandosi di una domanda retorica. Vorrei comunque che il criterio seguito fosse sempre lo stesso. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori in relazione a quanto lei ha appena detto. Anch'io rilevo l'adozione di un criterio di improponibilità sul quale mi sembra si stia manifestando una significativa modificazione della prassi seguita da questa Assemblea. Lei la fa passare come un fatto di ordinaria amministrazione, e può darsi persino che sia cosa opportuna, ma vorrei sapere se la Presidenza dell'Assemblea considera la decisione di oggi un'applicazione in via ordinaria dei criteri fin qui seguiti.

In secondo luogo, vorrei sapere come valuta il fatto che un criterio così restrittivo non è stato seguito, con ogni evidenza, nemmeno nei lavori della Camera che ha introdotto nel testo contenuti assai più lontani dal testo medesimo di quelli che la Presidenza dell'Assemblea ritiene improponibili.

Chiedo inoltre all'Assemblea una conferma di quanto credo di aver capito, e su questo vorrei un chiarimento specifico perché se ho capito bene ci stiamo avviando su una strada che non si può proprio condividere. Se ho capito bene, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti di iniziativa parlamentare per mancanza della relazione tecnica. È stata questa la motivazione data dalla Presidenza?

Se è così, stiamo dicendo che il parlamentare, per avere il diritto di arrivare alla decisione dell'Assemblea, e suppongo anche a quella della Commissione, deve acquisire la relazione tecnica. Non so se i colleghi si rendono conto di cosa questo significhi. Vuol dire una sostanziale impossibilità, da parte del parlamentare (di quello normale, di quello medio, chiamiamolo così), di arrivare a una fase di discussione e decisione dei propri emendamenti. Se si richiede al parlamentare, come condizione per l'esercizio della sua potestà, di presentare emendamenti, di acquisire

ed allegare una relazione tecnica, si determina l'impossibilità dell'esercizio della potestà di presentare emendamenti.

Chiedo alla Presidenza chiarezza su questo punto e che la questione sia portata in Giunta per il Regolamento, se è questa la decisione della Presidenza, perché è tale da stroncare, nella larghissima misura, la facoltà emendativa del parlamentare in quest'Aula e nelle Commissioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Villone.

La Presidenza ha dato lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che ha ritenuto di non dover valutare positivamente gli emendamenti per mancanza della relazione tecnica. Ciò che lei ha chiesto sarà oggetto sicuramente di un esame da parte della Giunta per il Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico agli emendamenti 1.4, 1.100 e 1.101.

### **Verifica del numero legale**

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

MARITATI (*DS-U*). Che sia legale però questa verifica!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3294**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.2, identico agli emendamenti 1.4, 1.100 e 1.101.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,01*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (3285)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G1**

MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA, IOVENE, DE ZULUETA, CAVALLARO, LONGHI, BEDIN, MARINO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

il disegno di legge 3285 reca tra le varie disposizioni relative alla partecipazione finanziaria italiana a Fondi internazionali di sviluppo, il rifinanziamento della quota italiana al HIPC Trust Fund, fondo fiduciario per il finanziamento dei programmi HIPC per la riduzione e cancellazione del debito estero dei paesi poveri maggiormente indebitati;

il debito estero impedisce il raggiungimento di fondamentali obiettivi di sviluppo e soddisfacimento dei diritti umani più elementari, sui quali pure si registra il consenso formale della totalità dei governi e delle organizzazioni internazionali, ivi incluso il governo italiano e le organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

i meccanismi di negoziazione del debito estero finora attuati nell'ambito dell'iniziativa HIPC, senza un piano unitario di approccio al problema, si sono rivelati soluzioni tampone destinate a fallire nel giro di pochi anni;

nonostante le aspettative il prossimo vertice del G8 di Edimburgo rischia di concludersi con impegni generici di cancellazione "fino al 100 per cento del debito dei paesi poveri", ma su base individuale, caso per caso;

l'Italia dispone di una legge sul debito, la n. 209 del 2000 che pone il paese all'avanguardia a livello mondiale,

impegna il Governo a:

sostenere ai sensi della legge n. 209 del 2000 in ambito Onu la richiesta di un parere non vincolante della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja sul debito estero, le sue fonti e i suoi meccanismi che possa costituire una linea guida internazionale condivisa e autorevole cui uniformare anche la condotta del governo italiano;

riferire in Parlamento, presso le Commissioni competenti, sullo stato di attuazione della legge n. 209 del 2000;

avviare unilateralmente, coinvolgendo attivamente il Parlamento attraverso le Commissioni competenti, un esame approfondito di tutti i crediti italiani verso paesi indebitati, per studiare processi trasparenti, equi e partecipati per il negoziato e l'eventuale cancellazione dei crediti stessi in maniera tale da salvaguardare la destinazione sociale dei fondi e delle risorse liberate con la riduzione e la cancellazione del debito estero;

coinvolgere nell'insieme di queste azioni e in ciascuna di esse le reti e le organizzazioni non governative e della società civile che da anni lavorano sulla questione del debito estero dei paesi poveri e ne hanno approfondito meccanismi e impatto sociale ed economico.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.



MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315

*All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

«Art. 10. – 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

## Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Articolo 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

## Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

## Articolo 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

#### Articolo 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

#### Articolo 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (3294)**

## ORDINI DEL GIORNO

**G1**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

visto l'articolo 12-*bis* (Proroga di termini in materia di allevamento di animali) della legge 27 dicembre 2004, n. 306, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

considerato in particolare che tale disposizione ha impropriamente non differito o prorogato ma cancellato il termine in vigore dal 1° gennaio 2004 di divieto di ingozzamento forzato di anatre ed oche, contenuto nell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità nell'emanazione di prossimi atti, di ripristinare i termini previsti dall'allegato originario del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G2**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

la legge di conversione definitiva del decreto-legge 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, contempla al suo interno l'incremento dei canoni di concessione demaniale marittima;

la portata dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 di tale decreto suscita forti preoccupazioni nel settore della ricettività turistica all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici), in quanto investe con effetti dirompenti l'intera categoria;

mediante i suddetti commi, l'esecutivo dimostra chiaramente di voler procedere all'incremento dei canoni, con aumenti degli stessi anche del 300 per cento, nonostante le tariffe siano già al limite della sostenibilità per le aziende del comparto. La gravità della questione lascia queste aziende in uno stato di agitazione permanente, potendo un simile intervento legislativo significare la definitiva cessazione delle stesse;

tutto questo avviene in un contesto in cui il settore turistico viene indicato come una risorsa potenziale primaria del nostro Paese, ed è senza dubbio uno dei comparti trainanti dell'economia. Le imprese della ricettività all'aria aperta (camping e villaggi turistici) sono, infatti, 2.350 ed hanno una potenzialità in termini di capacità di circa 1.3 milioni di posti letto per giorno, per un giro d'affari valutato intorno ai 2.5 miliardi di euro per anno, mentre l'apporto economico del settore compreso l'indotto, è pari a 7.2 miliardi di euro con una incidenza del 9 per cento sull'economia turistica nazionale, impiegando 43.000 addetti;

delle 2.350 imprese operanti nel settore, la maggioranza, circa 1.200, con concessioni di rilevanti dimensioni, svolgono la propria attività in regime di concessione demaniale,

ritenendo, quindi, di:

ribadire che nel corso di oltre un decennio ai canoni delle concessioni demaniali sono stati già globalmente applicati aumenti assolutamente consistenti;

ricordare che con la Manovra finanziaria 2001 (ex art. 18 legge 23 dicembre 2000, n.388) il Concessionario è stato reso soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili, con una ulteriore pesante lievitazione dei costi aziendali e gestionali;

far presente che le stagioni 2003 e 2004 si sono concluse con un notevole calo delle presenze collegabili all'attuale momento di grave congiuntura economica vissuto principalmente in ambito europeo;

accertato che:

l'approvazione del suddetto articolo del decreto nella sua formulazione ha ripercussioni nefaste sul comparto, in quanto ulteriori accrescimenti dei costi non programmabili collocano gran parte delle imprese fuori mercato, generando gravi contraccolpi sul piano occupazionale;

l'articolo 5 comma 2-*quinques* dell'A.S. 3061 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 168/2004 relativo al contenimento della

spesa pubblica, prevede che sia differito al 30 ottobre 2004 il termine per l'adozione del regolamento relativo alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi; termine successivamente prorogato a fine dell'anno 2004;

possono essere individuati altri strumenti, altri criteri ed altre modalità, diverse dall'aumento del 300 per cento dei canoni, per garantire altrettante entrate allo Stato;

accertato inoltre che:

da parte delle categorie di rappresentanza del settore vengono suggerite ipotesi di normativa che comportano:

per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e di specchi acquei assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo sia determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, con precisi parametri e con differenze fra alta, media e bassa valenza turistica;

il canone determinato sia congruamente ridotto qualora il titolare della concessione consenta l'accesso gratuito all'arenile o la gratuità dei servizi generali offerti alla clientela, sia nel caso di eventi che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetti di concessione (come nel caso di danni alle strutture), sia nel caso ancora in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione del bene concesso, sia per concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse, nonché per concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche;

i canoni siano periodicamente aggiornati, sentite le associazioni di categoria, sulla base degli indici determinati dall'Istat,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza il provvedimento che permetta di definire criteri, modalità e procedure che, pur assicurando le stesse entrate allo Stato previste dalla Finanziaria 2004, abbiano ad evitare aumenti del 300 per cento dei canoni demaniali marittimi;

ad interpellare e concordare con le associazioni di categoria tali modalità e tali criteri sempre allo scopo di evitare l'aumento del 300 per cento dei canoni ed assicurare il rispetto delle esigenze del settore, utilizzando la disponibilità più volte dimostrata dagli operatori turistici a tutela di un settore, quello turistico, indispensabile per lo sviluppo del Paese.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E  
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL  
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».*

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 1-bis. – (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). – 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".*

*Art. 1-ter. – (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). – 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.*

2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".

*Art. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). – 1.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive».

*All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:* «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».

*All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la parola: «elabora» è sostituita dalla seguente: «approva» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. – (*Adeguamento degli edifici scolastici*). – 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004,



n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi».

*All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».*

*Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 6-bis. – (*Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali*). – 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";

b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

Art. 6-ter. – (*Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994*). – 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

Art. 6-quater. – (*Occupazioni d'urgenza*). – 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-quinquies. – (*Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica*). – 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 6-sexies. – (*IVA agricola*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Art. 6-septies. – (*Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustifi-*

*cato motivo oggettivo*). – 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

Art. 6-*octies*. – (*Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari*). – 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Art. 6-*nonies*. – (*Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991*). – 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005».

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

#### (*Bilanci di previsione degli enti locali*)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2005.

1-*bis*. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

## EMENDAMENTI

### **1.2**

BASSANINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti:  
«30 aprile 2005».*

---

### **1.4**

VITALI, PASQUINI, CADDEO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti:  
«30 aprile 2005».*

---

### **1.100**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005», con le seguenti:  
«30 aprile 2005».*

---

### **1.101**

ROLLANDIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti:  
«30 aprile 2005».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 1

**1.0.18**

VILLONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Norme in materia di dissesto degli enti locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali una ulteriore proroga".

2. All'art. 268-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-*bis* la commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'art. 268-*bis* gli interessi a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-*bis*.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis*, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».

---

## 1.0.200

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

c) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**1.0.13**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

**1.0.201**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

*(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)*

I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni".

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

### 1.0.100

GUBERT

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

‘Art. 20-bis. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*). – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.’;

b) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

‘5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.’».

---

**1.0.14**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

**1.0.203**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Imposta comunale sulla pubblicità)*

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissione e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente di-



sposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente scritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

---

### 1.0.5

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle Unioni dei comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali"».

*Di conseguenza all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».*

---

**1.0.101**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali.";

b) al comma 24, lettera d), dopo le parole: "commi da 5 a 7", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale"».

**1.0.4**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti)*

1. Ai commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

---

**1.0.102**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

1. Ai commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

---

**1.0.250**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;"».

---

### **1.0.251**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

---

### **1.0.3**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007».

---

**1.0.103**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007».

---

**1.0.17**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

---

**1.0.104**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

**1.0.204**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-

sonale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

---

**1.0.12**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei concessionari della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere».

---

**1.0.105**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei concessionari della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere».

---

**1.0.15**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Aliquote e tariffe)*

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra

disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

---

**1.0.106**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Aliquote e tariffe)*

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

---

**1.0.205**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Aliquote e tariffe)*

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

---



**1.0.206**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Addizionale comunale sul volo)*

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, riferiti all'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*a*) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**1.0.16**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Addizionale comunale sul volo)*

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

**1.0.107**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Addizionale comunale sul volo)*

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

**1.0.11**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

**1.0.207**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

---

**1.0.108**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

---

**1.0.252**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*b)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**1.0.10**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1° gennaio 2006».

**1.0.109**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1° gennaio 2006».

**1.0.210**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**1.0.9**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2006».

**1.0.110**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2006».

**1.0.8**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Fondo nazionale ordinario investimenti)*

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

---

**1.0.111**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Fondo nazionale ordinario investimenti)*

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

---

**1.0.253**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Fondo nazionale ordinario Investimenti)*

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**1.0.7**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)*

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

**1.0.112**

GUBERT

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)*

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

**1.0.113**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)*

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 65 milioni di euro».



**1.0.208**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)*

1. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**1.0.6**

BASSANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

**1.0.114**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

**1.0.209**

VITALI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni)*

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

## Allegato B

### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente**

Con lettera in data 18 febbraio 2005, i senatori Marini, Biscardini, Casillo, Crema, Labellarte e Manieri hanno comunicato che la componente del Gruppo Misto cui appartengono ha assunto la seguente, nuova denominazione: Socialisti Democratici Italiani – Unità Socialista.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Donadi entra a far parte della 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro Interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (3314)

(presentato in data **23/02/2005**)

*C.5577 approvato dalla Camera dei Deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Ciccanti Amedeo

Rappresentanza delle associazioni nazionali di promozione sociale nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL (3313)

(presentato in data **22/02/2005**)

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### **In sede referente**

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Moro Francesco

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia (3282)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Giustizia, 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 7<sup>a</sup> Pubb. istruz., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 9<sup>a</sup> Agricoltura, 10<sup>a</sup> Industria,

11<sup>a</sup> Lavoro, 12<sup>a</sup> Sanità, 13<sup>a</sup> Ambiente, 14<sup>a</sup> Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data **23/02/2005**)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Pedrizzi Riccardo ed altri

Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz.

(assegnato in data **23/02/2005**)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1<sup>o</sup> febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (3314)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.5577 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data **23/02/2005**)

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze*

Sen. Giaretta Paolo, Sen. Montagnino Antonio Michele

Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 4<sup>a</sup> Difesa, 5<sup>a</sup> Bilancio, 11<sup>a</sup> Lavoro

(assegnato in data **23/02/2005**)

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro*

Sen. Manfredi Luigi

Norme di attuazione in materia pensionistica (3291)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 4<sup>a</sup> Difesa, 5<sup>a</sup> Bilancio, 8<sup>a</sup> Lavori pubbl.

(assegnato in data **23/02/2005**)

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità*

Disciplina delle attività nel settore funerario (3310)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 10<sup>a</sup> Industria, 13<sup>a</sup> Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

*C.4144 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1444, C.1646, C.2664, C.3763);*

(assegnato in data **23/02/2005**)

### Disegni di legge, nuova assegnazione

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità*

#### **in sede referente**

Sen. Bettoni Brandani Monica ed altri

Modifica della legislazione funeraria (1265)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubb. istruz., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 10<sup>a</sup> Industria, 11<sup>a</sup> Lavoro, 13<sup>a</sup> Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Aff. cost.)

(assegnato in data **23/02/2005**)

### Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cambursano e Danzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00326 *p.a.*, dei senatori Falomi ed altri.

### Interrogazioni

GUERZONI, MARITATI, BRUNALE, BISCARDINI, MARINO, LABELLARTE, D'ANDREA, VITALI, CREMA, SODANO Tommaso.  
– *Ai Ministri della giustizia e della difesa.* – Posto che dopo oltre 40 anni di un gravissimo occultamento perpetrato ponendo in essere uno dei più gravi reati configurabili contro l'ordinamento è stata interrotta l'azione penale – si è finalmente giunti alla fase dibattimentale – a seguito di una assai difficoltosa e meritoria azione istruttoria delle procure militari – in particolare di quella di La Spezia – in relazione ad alcuni processi per gravissimi crimini compiuti dopo l'8 settembre 1943 da appartenenti all'esercito tedesco, alle SS, alla Guardia Nazionale Repubblicana e alle «Camicie Nere». Tra essi si ricordano gli eccidi di S. Anna di Stazzema, Marzabotto, Cibeno di Carpi. Al tempo stesso risultano attualmente in fase di indagine istruttoria da parte della magistratura numerosi altri procedimenti per eccidi, stragi e violenze inaudite subiti da appartenenti alle forze armate italiane che non aderirono alla Repubblica di Salò, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, oltre che di sacerdoti e tante donne, bambini, anziani e di vittime delle «foibe»;

considerato che:

con il disegno di legge atto Senato n. 3247, votato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, si prevede di ridurre il termine temporale di prescrizione, attualmente fissato dall'articolo 157 del codice penale, e che se ciò fosse approvato definitivamente si determinerebbe la prescrizione della pena per reati attualmente puniti con l'erga-

stolo qualora le aggravanti fossero tali da non modificare la formulazione della specie della pena da irrogare;

sempre con l'approvazione del già citato atto Senato n. 3247 le norme modificate risulterebbero non più idonee a determinare il tempo di prescrizione della pena in base alle previsioni dell'attuale art. 577, comma 1, n. 4, del codice penale, dal quale soltanto deriva l'imprescrittibilità del reato di omicidio aggravato;

rilevato che l'approvazione dell'atto Senato n. 3247 nella formulazione attuale già votata dalla Camera dei deputati, rispetto ai punti citati, vanificherebbe ogni sforzo in corso per recare almeno a parte delle 15 - 20.000 vittime delle stragi nazifasciste compiute in Italia dal '43 al '45 quella giustizia che già fu colpevolmente impedita con l'occultamento nell'«armadio della vergogna» di migliaia di fascicoli arbitrariamente «archiviati provvisoriamente» nel 1960 e riscoperti solo nel 1994, anche per merito dell'azione insistente e coraggiosa di magistrati militari, e che con ciò verrebbero mortificate e per sempre deluse le attese di verità e giustizia riaccese dopo decenni, solo a partire dal '96, allorché i fascicoli furono inviati alle procure militari che ripresero l'azione penale a distanza di decenni dalla sua criminosa interruzione,

si chiede di sapere se, a prescindere dal giudizio sull'intero provvedimento (atto Senato n. 3247) di iniziativa parlamentare, il Governo non ritenga doveroso intervenire con urgenza, nell'ambito delle sue competenze, nel corso dell'esame in Commissione, per evitare che, con la sua approvazione nella formulazione attuale, si dia luogo alla prescrizione di reati gravissimi come quelli sopra richiamati.

(3-01983)

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive, della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

recenti notizie apparse sul settimanale «l'Espresso» n.6 del 17 febbraio 2005 e n. 7 del 24 febbraio 2005 riportano imbarazzanti vicende relative alla gestione delle nomine dei Commissari straordinari delle aziende in stato di crisi finanziaria;

tali notizie sembrano essere confermate dalle risultanze dei controlli disposti dal Ministero della giustizia sulle procedure fallimentari del Tribunale di Roma; gli ispettori del Ministero hanno rilevato numerose anomalie nelle nomine dei Commissari straordinari e nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria, molte delle quali risultano eccessivamente onerose;

il fenomeno preoccupante della concentrazione delle nomine dei Commissari straordinari e delle consulenze relative alle procedure di amministrazione straordinaria su poche persone, alcune delle quali risultano addirittura professionalmente indeguate, sono state denunciate dallo stesso personale dirigenziale del Ministero delle attività produttive;

tenuto conto che:

il crescente numero delle crisi industriali delle imprese italiane richiede un'urgente riforma degli strumenti di amministrazione straordinaria in grado di garantire una più efficace tutela del lavoro e la continuità produttiva delle imprese in crisi;

l'inerzia del Governo nel promuovere una rapida approvazione della riforma del diritto fallimentare finisce per confermare il ruolo decisivo della vigente normativa in materia di amministrazione straordinaria nel caso di crisi industriali, che si dimostra palesemente inadeguata, imparziale e motivo di ricadute negative sugli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei creditori,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito all'anomala gestione delle nomine dei Commissari straordinari e dei consulenti per le procedure di amministrazione straordinaria delle aziende in stato di crisi finanziaria;

quali siano le valutazioni sull'esito dell'ispezione disposta dal Ministero della giustizia e se si intenda trasmettere al Parlamento la relativa relazione predisposta dagli ispettori del medesimo Ministero;

se si intenda approvare, entro tempi ragionevoli, il disegno di legge per la riforma del diritto fallimentare in modo tale da garantire una più efficace tutela dei soggetti coinvolti dalle crisi finanziarie delle imprese.

(3-01984)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SALZANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che nel distretto scolastico di Torre del Greco si é diffusa la notizia di ripetute violazioni dei criteri della continuità didattica e della graduatoria al fine dell'assegnazione dei docenti alle classi degli Istituti superiori e che risultano più volte violati i normali e generali principi democratici nelle sedute degli organi collegiali, in particolare i principi di trasparenza, nonché il diritto di accesso agli atti e documenti collegiali, mancando qualsiasi forma di verbalizzazione scritta delle sedute, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare tali omissioni e violazioni ed intervenire per monitorare l'attività degli organi collegiali e dei dirigenti scolastici del distretto in questione al fine di una maggiore trasparenza e chiarezza dei comportamenti dei dirigenti scolastici e dei docenti.

(4-08202)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

trentaquattro ex dipendenti della società «Vianini Industrie s.p.a.» di Ginosà (Taranto) hanno interessato il Dipartimento Prevenzione della USL TA 1 e la Direzione provinciale del lavoro di Taranto al fine di ve-

rificare se all'interno dello stabilimento produttivo vi sia stata presenza di amianto;

a tal fine gli stessi hanno allegato dettagliata relazione relativa al ciclo produttivo dei reparti e dei macchinari utilizzati;

i lavoratori ex Vianini hanno ricordato che dal 1995 (anno della chiusura dell'azienda) ad oggi numerosi lavoratori sono deceduti a causa di malattie tumorali;

si rende necessario pertanto procedere urgentemente alle verifiche necessarie e alla successiva bonifica del sito inquinato,

si chiede di sapere se non si intenda invitare gli organi competenti a procedere tempestivamente alle verifiche necessarie e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

(4-08203)

**MALABARBA.** – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa.* – Premesso che:

è crescente nel Paese l'utilizzo di immagini di mezzi bellici associate a finalità pubblicitarie di varia natura e persino a finalità di promozione dei diritti umani e di solidarietà, con protagonisti in alcuni casi anche bambini;

ha suscitato scalpore a Grosseto l'apparizione sui giornali di una foto con ragazzi disabili davanti all'Eurofighter, ma è solo uno degli esempi di esaltazione delle armi e delle forze militari in questa città;

nella stessa direzione va l'evento mediatico della «gara» tra la Ferrari guidata da Schumacher ed un cacciabombardiere Eurofighter in decollo, pilotato dall'astronauta Cheli, avvenuto in data 11 dicembre 2003 per pubblicizzare e far accettare l'arrivo dei nuovi cacciabombardieri all'aeroporto di Grosseto e la scuola di guida per piloti di questi apparecchi. In tale occasione molte scolaresche sono state accompagnate dagli insegnanti ad assistere all'evento,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per impedire il diffondersi di tale esaltazione della guerra e dei mezzi bellici, soprattutto nei confronti dei bambini e delle scolaresche, sollecitando al contrario tutte le amministrazioni pubbliche alla promozione di attività a favore della pace e dell'educazione alla pace come previsto dalla nostra Carta costituzionale.

(4-08204)

**DE ZULUETA.** – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) è stata istituita il 31 maggio 1999 in base a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 sul riassetto del mercato elettrico. Scopo della SOGIN, si legge testualmente, è di provvedere allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile ed alle attività connesse e conseguenti;



nel comma 4 dell'art. 13 si precisa che le azioni della costituenda società (SOGIN) sono assegnate al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia) mentre, per quanto riguarda le attività, la SOGIN deve attenersi agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria (ora Ministro delle attività produttive);

i costi derivanti dall'intero programma di *decommissioning* delle quattro centrali nucleari sono coperti dalle risorse acquisite all'atto del conferimento del ramo d'azienda Enel, dai relativi proventi finanziari e dall'apposita componente sulla tariffa elettrica che tutti i cittadini pagano sulla bolletta compresa tra gli oneri di sistema (oneri nucleari);

gli «indirizzi» formulati con decreto del Ministero dell'industria del maggio 2001 prevedevano per la SOGIN di effettuare attività in conto terzi al fine di una migliore valorizzazione delle risorse umane;

tuttavia già nel bilancio 2000 si riportava nei risultati economici e finanziari un'attività in conto terzi per un valore di circa nove miliardi di lire anticipando in sostanza gli indirizzi formalizzati solo nell'anno successivo con il decreto del Ministero dell'industria del 27 maggio 2001;

nello stesso modo la SOGIN ha operato all'estero in assenza di alcuna autorizzazione salvo quella a posteriori data dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, che all'art. 1, comma 103, prevede per la SOGIN la possibilità di svolgere attività di servizio nei settori attinenti l'oggetto sociale anche all'estero;

il reiterato comportamento dei Ministeri vigilanti di ricorrere a provvedimenti postumi per sanare a posteriori attività pregresse appare quanto meno sorprendente in quanto la SOGIN è nata come società a capitale interamente pubblico, con scopi ben definiti e con redditi che derivano dal prelievo sulla componente A2 della bolletta dell'energia elettrica (attualmente pari a 0,77 /KWh) e dalle rendite finanziarie derivanti dal credito vantato verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

tale comportamento, oltre che censurabile sul piano formale, diventa inaccettabile sul piano sostanziale allorché si pensi che il «rischio d'impresa» derivante da commesse esterne ricadrebbe, se negativo, interamente sulle tasche degli italiani;

continuando nella sua attività «esterna» la SOGIN ha comunque intrapreso una serie di iniziative nella Federazione Russa giustificate, a suo dire, da un suo coinvolgimento negli impegni presi dal Governo italiano in sede di G8 per la eliminazione delle armi di distruzione di massa;

sulla base di tale coinvolgimento la SOGIN, con l'avallo del suo presidente Carlo Jean, fin dagli inizi del 2003 ha aperto una sede a Mosca, ha sponsorizzato convegni, ha dato consulenze, ha sostenuto spese di personale;

ferma restando ogni valutazione sulla veste istituzionale della SOGIN, è il caso di sottolineare che gli impegni presi dall'Italia con la Federazione Russa sono oggetto di accordi nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari e della distruzione delle armi chimiche che prevedono un impegno globale di 720 milioni di euro («Corriere della Sera»

del 2 novembre 2004) ma che non hanno avuto alcun provvedimento di ratifica dal Parlamento,

si chiede di sapere:

a quale titolo la SOGIN abbia intrapreso iniziative estranee (smantellamento di sommergibili e disarmo chimico) alla sua missione statutaria, tanto più criticabili in quanto risulta che la SOGIN sia largamente inadempiente nel suo mandato;

quale dei Ministeri vigilanti abbia autorizzato tali attività e con quali provvedimenti;

quale sia stato l'importo economico fino ad ora sostenuto dalla SOGIN per tali attività, elencando analiticamente tutte le voci di costo;

come si pensi di coprire tali spese, se ricorrendo a nuovi prelievi sulla bolletta dell'energia elettrica o a fittizie commesse del Governo italiano prelevate dall'importo globale previsto dai due accordi sulla base di patti «parasociali» in evidente contrasto con la natura pubblica della SOGIN;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo verso i vertici della SOGIN configurandosi le attività svolte come una distrazione di pubblico denaro e se non intenda trasmettere gli esiti dell'indagine alla Procura Generale della Corte dei Conti per accertare eventuali profili di danno erariale con oneri conseguenti a carico dei citati vertici;

se infine il Governo, dati i precedenti, non intenda estendere una puntuale verifica della gestione del pubblico denaro anche alle altre società nate in base al decreto legislativo 76/99: Gestore Rete Trasmissione Nazionale (GRTN), Gestore Mercato Elettrico (GME), Acquirente Unico (AU), anticipando fin da ora che la semplice analisi dei bilanci aziendali, per società a capitale interamente pubblico, non basta a certificare la correttezza dei comportamenti.

(4-08205)

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PIZZINATO, PILONI, CADDEO, DI SIENA, DATO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in base all'art. 1, comma 449, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) il Governo ha messo in vendita gli immobili sede degli enti previdenziali;

il Governo ha disposto l'alienazione di 43 immobili dell'INPS per 668 milioni di euro, 22 dell'INAIL per 241 milioni di euro, 8 dell'INPDAP per 120 milioni di euro;

in seguito alla vendita delle sedi gli enti previdenziali saranno costretti a prendere in affitto a prezzi di mercato i locali a prezzi esosi;

risulta che l'INPS, a fronte di una vendita per 668 milioni di euro, dovrà pagare per un affitto di nove anni la somma di 52 milioni di euro all'anno, per cui nell'arco di una decina d'anni sarà annullato l'intero introito della vendita;

a fronte di questa operazione assolutamente non conveniente per i bilanci degli enti previdenziali i Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti hanno presentato ricorso al TAR;

tale provvedimento del Governo lede l'autonomia e la sovranità degli enti previdenziali e indebolisce la loro missione di tutela,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di dover sospendere l'operazione di vendita delle sedi degli enti per individuare scelte rispettose dell'autonomia e della sovranità degli enti e criteri più vantaggiosi per i bilanci degli stessi.

(4-08206)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-01983, dei senatori Guerzoni ed altri, sulla riduzione del termine temporale di prescrizione per i reati relativi alle stragi nazifasciste compiute in Italia dal 1943 al 1945.









